

Gazzetta ufficiale C 223

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
8 giugno 2022

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 223/01 Comunicazione della Commissione — Orientamenti in materia di estradizione verso Stati terzi 1

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2022/C 223/02 Tassi di cambio dell'euro — 7 giugno 2022 36

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2022/C 223/03 Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese 37

IT

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2022/C 223/04	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10762 – H&F / IRI) ⁽¹⁾	48
2022/C 223/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10664 – XLCEE / DEROT / BLACK RED WHITE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	50
2022/C 223/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10575 – BOUYGUES / EQUANS) ⁽¹⁾	52

ALTRI ATTI

Commissione europea

2022/C 223/07	Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012	54
2022/C 223/08	Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento (UE) N. 1151/2012	58
2022/C 223/09	Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	63

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione — Orientamenti in materia di estradizione verso Stati terzi

(2022/C 223/01)

Indice

	<i>Pagina</i>
Elenco delle abbreviazioni	3
Introduzione	3
1. Sintesi della giurisprudenza della Corte di giustizia	5
1.1. Richieste di estradizione presentate ai fini di un'azione penale	5
Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, <i>Petruhhin</i> , C-182/15	5
Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, <i>Schotthöfer & Steiner v Adelsmayr</i> , C-473/15	7
Sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2018, <i>Pisciotti</i> , C-191/16	8
Sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, <i>Ruska Federacija</i> , C-897/19 PPU	8
Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, <i>Generalstaatsanwaltschaft Berlin</i> , C-398/19	9
Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2021, <i>WS</i> , C-505/19	11
1.2. Domande di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà	12
Sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, <i>Raugevicius</i> , C-247/17	12
C-237/21 <i>Generalstaatsanwaltschaft München [causa attualmente pendente]</i>	13
2. Orientamenti applicabili nei casi in cui gli Stati applicano l'eccezione relativa alla cittadinanza	14
2.1. Richieste di estradizione ai fini di un'azione penale	14
2.1.1. Ambito di applicazione del meccanismo <i>Petruhhin</i>	14
2.1.2. Fasi che le autorità competenti devono seguire in caso di applicazione dell'eccezione relativa alla cittadinanza	15
2.1.3. Termine per rispondere a una notifica	17
2.1.4. Rigetto della domanda di estradizione	17
2.1.5. Riassunzione del procedimento di estradizione	17
2.2. Richieste di estradizione per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà	17
2.2.1. Ambito di applicazione	17
2.2.2. Fasi che le autorità competenti devono seguire in caso di applicazione dell'eccezione relativa alla cittadinanza	18

2.2.3. Scambio di informazioni tra lo Stato richiesto e lo Stato di cittadinanza	18
3. Orientamenti applicabili a tutti gli Stati, indipendentemente dall'eccezione relativa alla cittadinanza ..	18
3.1. Valutazione dei diritti fondamentali prima di un'extradizione	18
3.1.1. Applicazione della Carta	18
3.1.2. Applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	19
3.2. Avvisi rossi, mandati d'arresto e domande di estradizione infondate o abusivi, compresi quelli determinati da motivi politici	20
3.2.1. L'attuale meccanismo dell'Interpol in caso di abuso degli avvisi rossi	20
3.2.2. Scambio di informazioni tra i punti di contatto in merito a domande di estradizione infondate o abusive, in particolare quelle determinate da motivi politici	21
4. Aspetti pratici del meccanismo <i>Petruhhin</i> e domande di estradizione determinate da motivi politici ...	21
4.1. Punti focali	21
4.2. Regime linguistico e costi	21
4.3. Regime di protezione dei dati	21
ALLEGATO 1 Illustrazione delle fasi da adottare in relazione alle domande di estradizione ai fini di un'azione penale – principali fasi del meccanismo <i>Petruhhin</i>	22
ALLEGATO 2 — Panoramica dei sistemi nazionali in materia di eccezione relativa alla cittadinanza (<i>informazioni fornite dagli Stati</i>)	23
ALLEGATO 3 Modello per informare lo Stato di cittadinanza	25
ALLEGATO 4 Modello per fornire informazioni supplementari allo Stato di cittadinanza	28
ALLEGATO 5 Modello per chiedere una proroga del termine entro il quale informare l'autorità richiesta nel quadro del meccanismo <i>Petruhhin</i>	30
ALLEGATO 6 Modello di risposta a una richiesta di proroga del termine	31
ALLEGATO 7 Modello di risposta dello Stato di cittadinanza allo Stato richiesto	32
ALLEGATO 8 Modello per la notifica o la richiesta di informazioni su richieste di estradizione infondate e abusive, in particolare determinate da motivi politici e/o richieste che sollevano preoccupazioni concernenti la violazione della Carta/CEDU	34

Elenco delle abbreviazioni

Carta	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
CAS	Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
CdE	Consiglio d'Europa
Corte di giustizia	Corte di giustizia dell'Unione europea
MAE	Mandato d'arresto europeo
CEDU	Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
SEE	Spazio economico europeo
OEI	Ordine europeo d'indagine
RGE	Rete giudiziaria europea
Eurojust	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale
Europol	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto
Mandato d'arresto UE-IS/NO	Mandato d'arresto emesso ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda (IS) e il Regno di Norvegia (NO) relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia
Decisione quadro sul MAE	Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
Interpol	Organizzazione internazionale di polizia criminale
MLA (<i>Mutual legal assistance</i>)	Assistenza giudiziaria reciproca
Stato	Stati membri dell'UE27, Islanda e Norvegia
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
UK	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
USA	Stati Uniti d'America

Clausola di esclusione di responsabilità

I presenti orientamenti non sono giuridicamente vincolanti né esaustivi. Non hanno alcun effetto sul diritto vigente dell'UE né sui suoi futuri sviluppi, e neanche sull'interpretazione vincolante del diritto dell'UE fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

INTRODUZIONE

Le procedure di estradizione tra Stati membri e Stati terzi sono principalmente disciplinate da una combinazione di diverse basi giuridiche a più livelli: accordi multilaterali (ad esempio le convenzioni del Consiglio d'Europa (CdE) ⁽¹⁾), accordi bilaterali (conclusi dall'UE o dagli Stati membri) e leggi nazionali.

In generale, gli accordi di estradizione prevedono la possibilità di applicare un'«eccezione relativa alla cittadinanza», in base alla quale le parti contraenti possono rifiutarsi di estradare i propri cittadini.

⁽¹⁾ La Convenzione europea di estradizione (STE n. 24) e il relativo protocollo addizionale (STE n. 086), il secondo protocollo addizionale (STE n. 098), il terzo protocollo addizionale (STE n. 209) e il quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione (STE n. 212).

Inoltre, alcuni accordi che prevedono l'eccezione relativa alla cittadinanza implicano il rispetto, da parte delle parti contraenti, del principio «*aut dedere aut judicare*»⁽²⁾ al fine di evitare l'impunità dei propri cittadini⁽³⁾. In generale, l'azione penale degli Stati nei confronti dei propri cittadini può basarsi sul principio della personalità attiva, che si applica ai reati commessi da cittadini al di fuori del territorio di una parte contraente.

Nel 2016 la Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia) ha introdotto nella sentenza *Petruhhin*⁽⁴⁾ obblighi specifici per gli Stati membri che non estradano i propri cittadini quando ricevono una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo ai fini di un'azione penale nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'UE che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1⁽⁵⁾, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La sentenza *Petruhhin* è stata la prima causa in cui la Corte di giustizia ha dichiarato che uno Stato membro dell'Unione europea, a fronte di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo riguardante un cittadino di un altro Stato membro dell'UE, è tenuto ad avviare una procedura di consultazione con lo Stato membro di appartenenza del cittadino europeo (meccanismo *Petruhhin*), fornendo pertanto a tale Stato l'opportunità di perseguire penalmente i propri cittadini mediante un mandato d'arresto europeo (MAE). Gli obblighi specifici imposti agli Stati membri che non estradano i propri cittadini sono motivati dalla necessità di garantire un trattamento non discriminatorio tra i loro cittadini e quelli degli altri Stati membri dell'UE⁽⁶⁾. Gli obblighi degli Stati membri sono stati ulteriormente precisati dalla giurisprudenza successiva⁽⁷⁾. Inoltre, la Corte di giustizia ha esteso il meccanismo *Petruhhin* anche all'Islanda e alla Norvegia⁽⁸⁾.

Il 4 giugno 2020 il Consiglio ha chiesto alla presidenza di invitare Eurojust e la rete giudiziaria europea ad analizzare il modo in cui sono trattate nella pratica le domande di estradizione di cittadini dell'UE da parte di Stati terzi. Hanno inoltre convenuto di formulare suggerimenti al riguardo, in vista di eventuali orientamenti dell'UE che dovranno essere predisposti dalla Commissione⁽⁹⁾.

Di conseguenza, Eurojust e l'RGE hanno pubblicato una relazione congiunta nel novembre 2020⁽¹⁰⁾. Tra le principali sfide individuate nella presente relazione figurano:

- l'incertezza in merito all'autorità a cui rivolgersi nello Stato membro di appartenenza del cittadino, a quale Stato membro debbano competere la traduzione e i relativi costi e/o quale strumento di cooperazione giudiziaria sia meglio applicare per garantire l'azione penale nello Stato membro di cittadinanza,
- le differenze nelle pratiche relative alla portata delle informazioni fornite, ai termini fissati per le risposte e le decisioni e ai tipi di valutazioni effettuate nel quadro del meccanismo *Petruhhin*,
- le tensioni tra gli obblighi derivanti dal diritto dell'UE, da un lato, e quelli derivanti dai trattati bilaterali e multilaterali in materia di estradizione, dall'altro,
- l'esistenza di diversi canali paralleli utilizzati per informare e trasmettere le informazioni, che portano spesso alla duplicazione degli sforzi, ad incertezza e confusione.

⁽²⁾ L'obbligo di estradare o di sottoporre a un procedimento penale.

⁽³⁾ Ad esempio, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10), prevede, all'articolo 603, un obbligo esplicito relativo al principio «*aut dedere aut judicare*».

⁽⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, *Aleksei Petruhhin*, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630.

⁽⁵⁾ L'articolo 21, paragrafo 1, TFUE stabilisce quanto segue: «Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi».

⁽⁶⁾ Fondata sul divieto di discriminazione in base alla nazionalità sancito dall'articolo 18 TFUE, che stabilisce quanto segue: «Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».

⁽⁷⁾ Sentenza del 10 aprile 2018, *Pisciotti*, C-191/16, ECLI:EU:C:2018:222; sentenza del 13 novembre 2018, *Raugevicius*, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898; sentenza del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija*, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262, e sentenza del 17 dicembre 2020, *Generalstaatsanwaltschaft Berlin*, C-398/19, ECLI:EU:C:2020:1032.

⁽⁸⁾ Sentenza del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija*, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262.

⁽⁹⁾ Documento di lavoro del Consiglio, videoconferenza informale dei ministri della Giustizia, 4 giugno 2020: Preparazione - estradizione di cittadini dell'UE verso paesi terzi - documento di riflessione della presidenza WK 5231/2020 INIT.

⁽¹⁰⁾ Relazione congiunta di Eurojust e della rete giudiziaria europea sull'estradizione di cittadini dell'UE verso paesi terzi: <https://www.eurojust.europa.eu/joint-report-eurojust-and-ejn-extradition-eu-citizens-third-countries>

Successivamente, nel dicembre 2020, il Consiglio ha adottato conclusioni su «Il mandato d'arresto europeo e le procedure di estradizione — Sfide attuali e prospettive future»⁽¹¹⁾. Le conclusioni hanno ribadito che «A seguito delle sentenze della CGUE nella causa *Petruhhin* e di diverse sentenze successive⁽¹²⁾, nel trattare dette richieste gli Stati membri si trovano di fronte a due obblighi: da un lato, il dovere di conformarsi agli obblighi vigenti derivanti dal diritto internazionale e di contrastare il rischio che il reato in questione resti impunito e, dall'altro lato, per gli Stati membri che non procedono all'extradizione dei propri cittadini, l'obbligo, derivante dai principi della libertà di movimento e di non discriminazione in base alla nazionalità, di proteggere i cittadini di altri Stati membri nel modo più efficace possibile da misure che possano privarli dei diritti di libera circolazione e di soggiorno all'interno dell'UE».

Esistono ulteriori questioni che condizionano l'extradizione, individuate nella relazione di Eurojust e dell'RGE. Nelle sue conclusioni del 2020, il Consiglio ha sottolineato che «L'esperienza pratica di diversi Stati membri dimostra che vi sono casi in cui paesi terzi presentano richieste di estradizione infondate e abusive. Il Consiglio invita la Commissione a valutare la necessità, alla luce dei risultati dell'analisi condotta da Eurojust e dall'RGE, di intraprendere ulteriori azioni, come suggerire l'adozione di un approccio comune nel trattamento di richieste di ricerca e di estradizione potenzialmente abusive, anche motivate da ragioni politiche, presentate da paesi terzi. In tale contesto, dovrebbero essere prese in considerazione le migliori pratiche degli Stati membri».

Al fine di predisporre questi orientamenti, la Commissione ha consultato gli Stati membri mediante un questionario sulle richieste di estradizione presentate da Stati terzi. La Commissione ha inoltre elaborato una tabella degli accordi di estradizione e degli accordi di assistenza giudiziaria reciproca conclusi dagli Stati membri con Stati terzi (disponibile sul sito web dell'RGE). Nel giugno e nell'ottobre 2021 i risultati del questionario sono stati sottoposti a discussione nell'ambito di riunioni dedicate di esperti degli Stati Membri. La Commissione ha anche consultato diversi portatori di interessi ed esperti, tra cui Eurojust e l'RGE.

I presenti orientamenti riassumono la giurisprudenza della Corte di giustizia e tengono conto, inoltre, dell'esperienza acquisita durante gli ultimi cinque anni nell'applicazione del meccanismo *Petruhhin* in tutta l'UE, in Islanda e in Norvegia.

1. SINTESI DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Le richieste di estradizione possono essere presentate ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.

Per quanto riguarda la prima categoria, vale a dire le richieste di estradizione presentate ai fini di un'azione penale, la Corte di giustizia ha elaborato la cosiddetta «dottrina *Petruhhin*»⁽¹³⁾.

Per quanto riguarda la seconda categoria, vale a dire le richieste di estradizione emesse ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà, l'unico caso di riferimento è stato finora quello della sentenza *Raugevicius*⁽¹⁴⁾. Attualmente è pendente dinanzi alla Corte di giustizia un'altra causa relativa a una domanda di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà⁽¹⁵⁾.

1.1. Richieste di estradizione presentate ai fini di un'azione penale

Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15⁽¹⁶⁾

La sentenza *Petruhhin* è la prima causa in cui la Corte di giustizia ha dichiarato che uno Stato membro dell'Unione europea, a fronte di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo riguardante un cittadino di un altro Stato membro dell'UE, è tenuto ad avviare una procedura di consultazione con lo Stato membro di appartenenza del cittadino europeo, dando pertanto a tale Stato la possibilità di perseguire penalmente il proprio cittadino mediante un mandato d'arresto europeo.

⁽¹¹⁾ GU C 419 del 4.12.2020, pag. 23.

⁽¹²⁾ Ordinanza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, *Schotthöfer & Steiner v Adelsmayr*, C-473/15, ECLI:EU:C:2017:633, sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2018, *Pisciotti*, C-191/16, ECLI:EU:C:2018:222; sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, *Raugevicius*, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898; sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija*, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262 e sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, *Generalstaatsanwaltschaft Berlin*, C-398/19, ECLI:EU:C:2020:1032.

⁽¹³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, *Aleksei Petruhhin*, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630.

⁽¹⁴⁾ Sentenza del 13 novembre 2018, *Raugevicius*, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898.

⁽¹⁵⁾ Causa C-237/21, *Generalstaatsanwaltschaft München*.

⁽¹⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, *Aleksei Petruhhin*, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630.

Fatti all'origine della controversia

La causa riguardava una domanda di estradizione presentata dalle autorità russe alla Lettonia in relazione a un cittadino estone, il sig. Petruhhin, accusato del tentativo di traffico in forma organizzata di un'ingente quantità di stupefacenti. La procura generale della Repubblica di Lettonia ha autorizzato l'estradizione in Russia. Tuttavia il sig. Petruhhin ha chiesto l'annullamento della decisione di estradizione adducendo che, in forza del trattato sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giudiziari concluso tra la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania, egli godeva, in Lettonia, degli stessi diritti di un cittadino lettone, compresa la tutela contro un'estradizione infondata.

Le questioni pregiudiziali

La Corte suprema della Lettonia si è rivolta alla Corte di giustizia per domandare se, ai fini dell'applicazione di un accordo di estradizione concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo (Lettonia e Russia), i cittadini di un altro Stato membro, alla luce del principio di non discriminazione in base alla nazionalità di cui all'articolo 18 TFUE e del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, debbano potersi giovare della regola che vieta l'estradizione da parte dello Stato membro richiesto dei propri cittadini. La Corte suprema della Lettonia ha inoltre domandato alla Corte di giustizia se lo Stato membro richiesto (vale a dire lo Stato membro al quale uno Stato terzo chiede di estradare un cittadino di un altro Stato membro, nella fattispecie la Lettonia) debba verificare (e, se del caso, in base a quali criteri) che l'estradizione non pregiudicherà i diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁷⁾ (la Carta).

Motivazione e risposta della Corte di giustizia

In via preliminare, la Corte di giustizia ha precisato che sebbene, in assenza di convenzioni internazionali tra l'Unione e il paese terzo interessato, le norme in materia di estradizione rientrano in linea di principio nella competenza degli Stati membri, una situazione come quella in esame nel procedimento principale rientra ancora nell'ambito di applicazione dei trattati ai sensi dell'articolo 18 TFUE, in quanto implica l'esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall'articolo 21 TFUE.

Uno Stato membro non è tenuto a concedere ad ogni cittadino dell'Unione che si sia trasferito nel suo territorio la stessa protezione contro l'estradizione che concede ai propri cittadini.

In assenza di norme del diritto dell'Unione disciplinanti l'estradizione tra gli Stati membri e uno Stato terzo, al fine di lottare contro il rischio di impunità, tutelando nel contempo i cittadini dell'Unione contro misure che possano privarli del diritto alla libera circolazione, è necessario attuare tutti i meccanismi di cooperazione e di assistenza reciproca esistenti in materia penale in forza del diritto dell'Unione. Di conseguenza, occorre privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui l'interessato ha la cittadinanza al fine di fornire alle autorità di tale Stato membro purché siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale, l'opportunità di emettere un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Cooperando in tal modo con lo Stato membro di cui l'interessato ha la cittadinanza e dando priorità a detto eventuale mandato d'arresto rispetto alla domanda di estradizione, lo Stato membro ospitante agisce in maniera meno lesiva dell'esercizio del diritto di libera circolazione, evitando al tempo stesso, per quanto possibile, il rischio di impunità. Il mandato d'arresto europeo è considerato in modo parimenti efficace dell'estradizione per conseguire l'obiettivo consistente nell'evitare il rischio di impunità di una persona che avrebbe commesso un reato.

La Corte di giustizia ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l'estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, lo Stato membro richiesto deve verificare che l'estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all'articolo 19 della Carta ⁽¹⁸⁾. Quando l'autorità competente dello Stato membro richiesto dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nello Stato terzo interessato, essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio al momento di decidere in ordine alla domanda di estradizione. A tal fine, l'autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, da decisioni giudiziarie dello Stato terzo interessato, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

⁽¹⁷⁾ GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389.

⁽¹⁸⁾ L'articolo 19, paragrafo 2, della Carta stabilisce quanto segue: «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti».

Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, Schotthöfer & Steiner v Adelsmayr, C- 473/15 ⁽¹⁹⁾

Nella sentenza *Schotthöfer & Steiner v Adelsmayr* la Corte di giustizia ha ribadito il ragionamento della sentenza *Petruhhin*, secondo cui la Carta si applica quando un cittadino dell'Unione si è avvalso del suo diritto di circolare liberamente nell'Unione spostandosi dal proprio Stato membro di cui ha la cittadinanza in un altro Stato membro. Inoltre, la Corte di giustizia ha dichiarato che una domanda di estradizione deve essere respinta dallo Stato membro che la riceve qualora tale cittadino incorra nel rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte in caso di estradizione.

Fatti all'origine della controversia

Il sig. Adelsmayr aveva esercitato la professione di medico anestesista e specialista in terapia intensiva per alcuni anni dal 2004 in poi. Nel febbraio 2009, uno dei pazienti in cura presso il sig. Adelsmayr negli Emirati arabi uniti, affetto da una grave malattia e già vittima di alcuni arresti cardiaci, decedeva a seguito di un'operazione, dopo aver subito un nuovo arresto cardiaco. La responsabilità del decesso veniva contestata al sig. Adelsmayr. A seguito della presentazione di una denuncia da parte di un medico dell'ospedale presso cui il sig. Adelsmayr esercitava la propria attività, veniva svolta un'indagine, che concludeva per un omicidio volontario. Nel 2011 veniva avviato un procedimento giudiziario negli Emirati arabi uniti, nell'ambito del quale il pubblico ministero chiedeva la condanna del sig. Adelsmayr alla pena di morte. Nel 2012 quest'ultimo lasciava tuttavia gli Emirati arabi uniti. Nell'ambito di un procedimento avviato a titolo conservativo, veniva condannato, in contumacia, all'ergastolo, potendo il procedimento principale essere riassunto in qualsiasi momento e dar luogo alla condanna dell'interessato alla pena di morte.

Nei confronti del sig. Adelsmayr veniva parimenti avviato un procedimento penale in Austria, suo Stato di cittadinanza, vertente sui capi d'imputazione contestati all'interessato negli Emirati arabi uniti. Il procedimento veniva tuttavia archiviato nel 2014 dal pubblico ministero austriaco, in base al rilievo che «l'imputato aveva fornito elementi attendibili idonei a comprovare che il procedimento avviato nei suoi confronti a Dubai era presumibilmente frutto di una campagna diffamatoria a suo danno».

Le questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni, ma la Corte di giustizia ha risposto solo a quella riguardante l'articolo 19, paragrafo 2, e l'articolo 47 ⁽²⁰⁾ della Carta. Il giudice del rinvio ha chiesto se i due articoli debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro dell'Unione europea debba rigettare la domanda di estradizione di uno Stato terzo riguardante un cittadino dell'Unione che si trovi sul territorio dello Stato membro medesimo, laddove il procedimento penale alla base della domanda di estradizione e la sentenza contumaciale emessa nello Stato terzo non siano compatibili con le garanzie minime previste dal diritto internazionale, con i principi imperativi dell'ordine pubblico dell'Unione e con il principio dell'equo processo.

Motivazione e risposta della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha ricordato che le disposizioni della Carta e, in particolare, il suo articolo 19, sono idonei a essere applicati alla decisione di uno Stato membro di estradare un cittadino dell'Unione, in una situazione in cui quest'ultimo si sia avvalso del proprio diritto di circolare liberamente nell'Unione. Ha inoltre affermato che l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta deve essere interpretato nel senso che la domanda di estradizione di uno Stato non membro, riguardante un cittadino dell'Unione che, esercitando la propria libertà di circolazione, lasci il proprio Stato membro di origine al fine di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro, dev'essere respinta da quest'ultimo, qualora tale cittadino corra un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte in caso di estradizione. Pertanto, non occorre esaminare la questione nella parte attinente all'articolo 47 della Carta.

⁽¹⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, *Schotthöfer & Steiner v Adelsmayr*, C-473/15, ECLI:EU:C:2017:633.

⁽²⁰⁾ L'articolo 47 della Carta stabilisce quanto segue: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

Sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2018, *Pisciotti*, C-191/16 ⁽²¹⁾

Nella sentenza *Pisciotti*, la Corte di giustizia ha applicato il ragionamento di cui alla sentenza *Petruhhin* in una situazione in cui sussisteva un accordo di estradizione in vigore tra l'Unione europea e lo Stato terzo richiedente l'estradizione. La Corte di giustizia ha dichiarato che uno Stato membro non è tenuto a estendere il divieto di estradare i propri cittadini verso gli Stati Uniti a tutti i cittadini dell'Unione che viaggiano sul suo territorio. Tuttavia, prima di estradare un cittadino dell'Unione, lo Stato membro destinatario della comando di estradizione deve porre lo Stato membro di cittadinanza in grado di chiederne la consegna nell'ambito di un mandato d'arresto europeo.

Fatti all'origine della controversia

Nel 2010 un organo giurisdizionale degli Stati Uniti ha emesso un mandato d'arresto nei confronti del sig. Pisciotti, cittadino italiano. Il sig. Pisciotti è stato arrestato in Germania durante lo scalo ad un aeroporto tedesco del suo volo in provenienza dalla Nigeria e diretto in Italia. Il sig. Pisciotti è stato trattenuto in custodia cautelare in attesa della consegna e nel 2014 un giudice tedesco ne ha approvato l'estradizione. Le autorità consolari italiane sono state informate della situazione del sig. Pisciotti prima dell'accoglimento della domanda di estradizione, ma le autorità giudiziarie italiane non hanno emesso un mandato d'arresto europeo. Prima di essere estradato, il sig. Pisciotti sosteneva che la sua estradizione fosse contraria al diritto dell'Unione, in quanto l'articolo 16, paragrafo 2, della Costituzione tedesca violerebbe il divieto generale di discriminazione in base alla cittadinanza, in quanto limita l'eccezione relativa alla cittadinanza ai cittadini tedeschi.

Le questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto se l'articolo 18 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro richiesto operi una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che autorizzi l'estradizione di questi ultimi mentre non consente quella dei propri cittadini.

Motivazione e risposta della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha dichiarato che il diritto dell'Unione non osta a che lo Stato membro richiesto (la Germania) operi una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i propri cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che autorizzi l'estradizione del cittadino dell'Unione mentre vieta quella dei propri cittadini, una volta che ha posto in grado le autorità competenti dello Stato membro di cui tale persona è cittadino (Italia) di chiederne la consegna nell'ambito di un mandato d'arresto europeo e quest'ultimo Stato membro non ha adottato alcuna misura in tal senso.

La Corte di giustizia ha seguito lo stesso ragionamento di cui alla sentenza *Petruhhin*, affermando che ciò deve essere considerato applicabile anche a un accordo internazionale tra l'Unione europea e uno Stato terzo (l'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ⁽²²⁾) che consente a uno Stato membro, sulla base delle disposizioni di un trattato bilaterale o delle norme del suo diritto costituzionale (come la Costituzione tedesca) di prevedere l'applicazione di un'eccezione relativa alla cittadinanza.

La Corte di giustizia ha inoltre precisato che, al fine di salvaguardare l'obiettivo di evitare il rischio di impunità dell'interessato per i fatti che gli sono contestati nella richiesta di estradizione, occorre che il mandato d'arresto europeo eventualmente emesso da uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto verta quantomeno sui medesimi fatti e che lo Stato membro di cittadinanza sia competente, in forza del suo diritto, a perseguire tale persona per fatti di tal genere quando questi ultimi sono commessi al di fuori del suo territorio.

Sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija*, C-897/19 PPU ⁽²³⁾

Nella sentenza *Ruska Federacija*, la Corte di giustizia ha chiarito che il meccanismo *Petruhhin* si applica *mutatis mutandis* alle domande di estradizione riguardanti cittadini di Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) con i quali l'UE ha concluso un accordo di consegna, vale a dire l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ⁽²⁴⁾.

⁽²¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2018, *Pisciotti*, C-191/16, ECLI:EU:C:2018:222.

⁽²²⁾ Accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 27).

⁽²³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija*, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262.

⁽²⁴⁾ GU L 292 del 21.10.2006, pag. 2.

Fatti all'origine della controversia

Nel 2015, l'ufficio dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) di Mosca ha emesso un avviso di ricerca internazionale nei confronti di I.N., cittadino russo. Sulla base di tale avviso, I.N., che nel frattempo aveva acquisito la cittadinanza islandese, è stato arrestato in Croazia nel 2019, dove si trovava in vacanza. Le autorità croate hanno ricevuto dalla Russia una domanda di estradizione, che è stata autorizzata da un giudice croato. Il diritto croato prevede un'eccezione relativa alla cittadinanza in relazione alle richieste di estradizione; pertanto I.N. ha presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema della Croazia, impugnando la decisione che autorizza l'estradizione.

Questione pregiudiziale

La Corte suprema della Croazia ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione se, in sostanza, il meccanismo *Petruhhin* si applichi anche nelle situazioni che riguardano persone che non sono cittadini dell'UE ma di uno Stato dell'EFTA, come l'Islanda, che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE).

Motivazione e risposta della Corte di giustizia

In via preliminare, la Corte di giustizia ha esaminato la questione se la situazione di un cittadino di uno Stato dell'EFTA che è parte dell'accordo SEE rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. La Corte di giustizia ha ricordato che gli articoli 18 e 21 TFUE non si applicano ai cittadini di Stati terzi; tuttavia, ritiene che l'articolo 36 dell'accordo SEE, che è parte integrante del diritto dell'Unione, garantisca la libera prestazione dei servizi, in modo sostanzialmente identico all'articolo 56 TFUE, compreso il diritto di recarsi in un altro Stato membro per ricevervi dei servizi. Su tale base, la situazione di I.N., che si è recato in Croazia per trascorrervi le vacanze e quindi ricevere servizi connessi al turismo, doveva essere considerata come rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE.

Inoltre, la Corte di giustizia ha stabilito che l'Islanda intrattiene relazioni privilegiate con l'Unione europea, che vanno oltre l'ambito di una cooperazione economica e commerciale. Essa, infatti, attua e applica l'*acquis* di Schengen, partecipa al sistema europeo comune di asilo e ha concluso con l'Unione un accordo relativo alla procedura di consegna.

Per quanto riguarda la domanda di estradizione, come già indicato nella sentenza *Petruhhin*, lo Stato membro richiesto deve anzitutto verificare, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta, che, in caso di estradizione, l'interessato non corra il rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Ai fini di tale verifica, lo Stato richiesto deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Nell'ambito della verifica, la Corte di giustizia ha aggiunto che un elemento particolarmente rilevante consiste nel fatto che l'interessato, prima di acquisire la cittadinanza dello Stato EFTA interessato, ha ottenuto asilo da tale Stato proprio per via del procedimento penale su cui si fonda la domanda di estradizione.

Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro richiesto è tenuto, in ogni caso, a informarne lo Stato EFTA e, su domanda di quest'ultimo, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni dell'accordo di consegna, purché detto Stato EFTA sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale cittadino per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

***Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin, C-398/19* ⁽²⁵⁾**

Nella sentenza della causa C-398/19 *Generalstaatsanwaltschaft Berlin*, la Corte di giustizia ha ulteriormente precisato i requisiti del meccanismo di cooperazione quale sviluppato nella sentenza *Petruhhin*. La Corte di giustizia ha dichiarato che un cittadino dell'Unione può essere estradato verso uno Stato terzo solo previa consultazione dello Stato membro di cui ha la cittadinanza. Nell'ambito di tale consultazione, lo Stato membro di cittadinanza deve essere informato dallo Stato membro richiedente di tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati nella domanda di estradizione e deve disporre di un termine ragionevole per emettere un mandato d'arresto europeo nei confronti del cittadino interessato. Inoltre, nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non adotti una decisione formale sull'emissione del mandato d'arresto europeo, lo Stato membro richiesto non è tenuto a rifiutare l'estradizione di un cittadino dell'Unione che ha la cittadinanza di un altro Stato membro e ad esercitare esso stesso l'azione penale nei suoi confronti per fatti commessi in uno Stato terzo.

⁽²⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, *Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina)*, C-398/19, ECLI:EU:C:2020:1032.

Fatti all'origine della controversia

L'Ucraina ha chiesto l'estradizione dalla Germania di un cittadino ucraino che si era trasferito in Germania nel 2012. Nel 2014 l'interessato BY ha ottenuto, senza aver mai risieduto in Romania, la cittadinanza rumena in quanto discendente di cittadini rumeni. Nel 2016 un tribunale penale ucraino ha emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti per appropriazione indebita di fondi nel 2010 e nel 2011. A seguito della domanda di estradizione, BY è stato arrestato in Germania. In virtù dell'applicazione del meccanismo *Petruhhin*, le autorità tedesche hanno contattato il ministero della Giustizia rumeno, chiedendo se intendesse esercitare l'azione penale nei confronti di BY. Le autorità rumene hanno informato le autorità tedesche che, per emettere un mandato d'arresto europeo, era necessario disporre di elementi di prova sufficienti riguardo la commissione dei reati all'estero. Inoltre le autorità rumene hanno chiesto alla procura generale di Berlino di fornire documenti e copie delle prove fornite dall'Ucraina. Poiché le autorità giudiziarie rumene non si sono formalmente pronunciate sull'eventuale emissione di un mandato d'arresto europeo, il giudice del rinvio tedesco ha sottoposto alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli articoli 18 e 21 TFUE e all'applicazione del meccanismo *Petruhhin*.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto se:

- i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione (articoli 18 e 21 TFUE) si applichino nel caso in cui l'interessato abbia trasferito il proprio centro di interessi nello Stato membro richiesto in un momento in cui non era cittadino dell'Unione;
- lo Stato membro di cittadinanza o lo Stato membro richiesto siano tenuti a chiedere allo Stato terzo richiedente di fornire il fascicolo della causa al fine di poter valutare la possibilità di esercitare esso stesso l'azione penale;
- lo Stato membro richiesto sia tenuto, sulla base della sentenza *Petruhhin*, a rifiutare l'estradizione e ad esercitare esso stesso l'azione penale, se il suo diritto nazionale lo consente a determinate condizioni.

Motivazione e risposta della Corte di giustizia

Per quanto riguarda la prima questione relativa all'applicabilità degli articoli 18 e 21 TFUE, la Corte di giustizia ha dichiarato che il fatto che una persona abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, e quindi la cittadinanza dell'Unione, in un momento in cui già soggiornava in un altro Stato membro non può invalidare la considerazione secondo cui, in virtù dell'acquisita cittadinanza dell'Unione, l'interessato ha il diritto di invocare l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e rientra nell'ambito di applicazione dei trattati ai sensi dell'articolo 18 TFUE, che sancisce il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. La Corte di giustizia ha inoltre precisato che lo stesso ragionamento si applica quando il cittadino dell'Unione interessato possiede anche la cittadinanza dello Stato terzo richiedente l'estradizione: il fatto di possedere una doppia cittadinanza non può privare l'interessato delle libertà derivanti dal diritto dell'Unione in quanto cittadino di uno Stato membro.

In relazione alla seconda questione, la Corte di giustizia ha ribadito la linea interpretativa della sua giurisprudenza precedente, sottolineando che lo Stato membro richiesto ha l'obbligo di informare lo Stato membro di cittadinanza affinché l'autorità giudiziaria di tale Stato membro sia messa in condizione di reclamare la consegna dell'interessato nell'ambito di un mandato d'arresto europeo. Per quanto riguarda i dettagli relativi allo scambio obbligatorio di informazioni, la Corte di giustizia ha dichiarato che:

- lo Stato membro richiesto deve informare le autorità competenti dello Stato membro di cittadinanza non solo dell'esistenza della domanda di estradizione, ma anche di tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dallo Stato terzo richiedente l'estradizione nell'ambito di tale domanda di estradizione;
- le autorità competenti dello Stato membro di cittadinanza sono tenute a rispettare la riservatezza di tali elementi qualora sia stata richiesta dallo Stato terzo;
- lo Stato membro richiesto deve tenere informate le autorità competenti dello Stato membro di cittadinanza in merito a qualsiasi cambiamento nella situazione in cui si trova la persona ricercata, rilevante ai fini dell'eventuale emissione di un mandato d'arresto europeo nei suoi confronti;
- non vi è alcun obbligo né per lo Stato membro richiesto né per lo Stato membro di cittadinanza di chiedere allo Stato terzo la trasmissione del fascicolo penale;
- spetta allo Stato membro richiesto fissare un termine ragionevole scaduto il quale, se lo Stato membro di cittadinanza non ha emesso un mandato d'arresto europeo, può procedere all'estradizione;

- lo Stato membro richiesto può procedere all'extradizione senza dover attendere per un tempo superiore a un termine ragionevole affinché lo Stato membro di cittadinanza adotti una decisione formale di rinuncia al diritto di emettere un mandato d'arresto europeo nei confronti dell'interessato.

Infine, in risposta alla terza questione, la Corte di giustizia ha precisato che, ai sensi del diritto dell'Unione, lo Stato membro richiesto non è tenuto a rifiutare l'extradizione e ad esercitare esso stesso l'azione penale nei confronti del cittadino dell'Unione per fatti commessi nello Stato terzo, qualora il diritto nazionale dello Stato membro richiesto lo autorizzi. Ciò andrebbe al di là dei limiti che il diritto dell'Unione può imporre all'esercizio del potere discrezionale di cui gode tale Stato membro quanto all'opportunità dell'esercizio dell'azione in materia penale.

Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2021, WS, C-505/19 ⁽²⁶⁾

Il principio del *ne bis in idem* può ostare all'arresto di una persona oggetto di un avviso Interpol all'interno dello spazio Schengen e dell'Unione europea. Ciò avviene quando le autorità competenti sono a conoscenza di una decisione giudiziaria definitiva, adottata in uno Stato parte dell'accordo di Schengen o in uno Stato membro, che stabilisce l'applicazione di tale principio.

Fatti all'origine della controversia

Nel 2012 l'Interpol ha pubblicato, su richiesta degli Stati Uniti e sulla base di un mandato d'arresto emesso dalle autorità di tale paese, un avviso rosso nei confronti di WS, cittadino tedesco, ai fini della sua eventuale estradizione. Qualora una persona oggetto di tale avviso si trovi in uno Stato appartenente all'Interpol, tale Stato potrebbe, in linea di principio, procedere all'arresto provvisorio di tale persona oppure controllarne o limitarne gli spostamenti.

Tuttavia, prima della pubblicazione dell'avviso rosso, in Germania era stato condotto un procedimento di indagine su WS, che verteva, almeno in parte, sugli stessi fatti che costituivano il fondamento di detto avviso. Tale procedimento è stato definitivamente archiviato nel 2010 dopo il pagamento di una somma di denaro da parte di WS, conformemente a una specifica procedura di composizione delle controversie prevista dal diritto penale tedesco. L'ufficio federale di polizia giudiziaria della Germania ha successivamente informato l'Interpol che, a suo avviso, in conseguenza di tale procedimento precedente, il principio del *ne bis in idem* era applicabile nel caso considerato. Tale principio, sancito sia dall'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAS) ⁽²⁷⁾ sia dall'articolo 50 della Carta, vieta, tra l'altro, che una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva sia nuovamente perseguita per lo stesso reato.

Nel 2017 WS ha proposto un ricorso contro la Germania dinanzi al Tribunale amministrativo di Wiesbaden, chiedendo che fosse ingiunto alla Germania di adottare le misure necessarie per ottenere la revoca dell'avviso rosso. A tale riguardo, WS ha invocato una violazione non solo del principio del *ne bis in idem*, ma anche del suo diritto alla libera circolazione garantito dall'articolo 21 TFUE, in quanto non poteva recarsi in alcuno Stato parte dell'accordo di Schengen o in alcuno Stato membro senza rischiare di essere arrestato.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni. Tuttavia la questione principale rilevante nell'ambito dell'extradizione a seguito di un avviso rosso è se l'articolo 54 ⁽²⁸⁾ CAS e l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti alla luce dell'articolo 50 ⁽²⁹⁾ della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all'arresto provvisorio, da parte delle autorità di uno Stato parte dell'accordo di Schengen o da parte di quelle di uno Stato membro, di una persona interessata da un avviso rosso pubblicato dall'Interpol su richiesta di uno Stato terzo, qualora, da un lato, tale persona sia già stata sottoposta, in uno Stato membro, a un procedimento penale che è stato archiviato dal pubblico ministero dopo che l'interessato aveva soddisfatto talune condizioni e, dall'altro, le autorità di tale Stato membro abbiano comunicato all'Interpol che esse ritenevano che tale procedimento riguardasse gli stessi fatti oggetto dell'avviso rosso.

⁽²⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2021, WS, C-505/19, ECLI:EU:C:2021:376.

⁽²⁷⁾ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

⁽²⁸⁾ L'articolo 54 CAS stabilisce quanto segue: «Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

⁽²⁹⁾ L'articolo 50 della Carta stabilisce quanto segue: «Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

Motivazione e risposta della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha statuito che il principio del *ne bis in idem* trova applicazione in una situazione in cui sia stata adottata una decisione che archivia definitivamente il procedimento penale, purché l'interessato soddisfi talune condizioni, come il versamento di una determinata somma fissata dal pubblico ministero.

Tuttavia, l'articolo 54 CAS, l'articolo 50 della Carta e l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE non ostano all'arresto provvisorio di una persona oggetto di un avviso rosso dell'Interpol qualora non sia stato accertato che tale persona è stata giudicata con sentenza definitiva da uno Stato parte dell'accordo di Schengen o da uno Stato membro per gli stessi fatti su cui si fonda l'avviso rosso e, di conseguenza, all'applicazione del principio del *ne bis in idem*.

Qualora l'applicazione del principio del *ne bis in idem* rimanga incerta, l'arresto provvisorio può costituire una tappa indispensabile al fine di procedere alle verifiche necessarie, evitando al contempo il rischio che la persona interessata si dia alla fuga. Tale provvedimento può pertanto essere considerato giustificato dall'obiettivo legittimo di evitare l'impunità della persona interessata, «purché esso sia indispensabile ai fini di tali verifiche»⁽³⁰⁾. Per contro, non appena sia stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva che si applica il principio del *ne bis in idem*, tanto la fiducia reciproca tra gli Stati parti della CAS quanto il diritto di libera circolazione ostano all'arresto provvisorio di tale persona o al mantenimento di tale arresto. Gli Stati membri e gli Stati contraenti della CAS sono tenuti ad assicurare la disponibilità di mezzi di ricorso che consentano all'interessato di ottenere tale decisione giudiziaria definitiva che accerti l'applicazione del principio del *ne bis in idem*.

1.2. Domande di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà

Sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17 ⁽³¹⁾

Nella causa *Raugevicius* la Corte di giustizia si è occupata di una domanda di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà. La Corte di giustizia ha seguito in una certa misura il ragionamento introdotto nella giurisprudenza *Petruhhin*, ma con un risultato diverso. Ciò era necessario poiché i casi di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena possono dar luogo a problemi relativi al principio *ne bis in idem* qualora si applichi il meccanismo *Petruhhin*⁽³²⁾. Tuttavia la Corte di giustizia ha tenuto conto del fatto che esistono procedure, previste dal diritto nazionale e/o dal diritto internazionale, tali da far sì che le persone oggetto della richiesta scontino la loro pena, segnatamente, nello Stato di cui hanno la cittadinanza. Ad esempio, la convenzione del 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati⁽³³⁾ fornisce un quadro giuridico per tale possibilità.

Fatti all'origine della controversia

Il sig. Raugevicius, con doppia cittadinanza lituana e russa, si è trasferito in Finlandia dove vive da diversi anni. È padre di due figli residenti in Finlandia e aventi cittadinanza finlandese. Nel 2011, dopo una condanna del sig. Raugevicius pronunciata in Russia, le autorità russe hanno emesso nei suoi confronti un mandato d'arresto internazionale per l'esecuzione della pena detentiva. Al fine di pronunciarsi sulla domanda di estradizione, il ministero della Giustizia finlandese ha chiesto un parere alla Corte suprema della Finlandia. La Corte suprema, nel dubbio se fosse applicabile al caso la sentenza *Petruhhin*, ha deciso di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La pertinente legge finlandese (la Costituzione finlandese) prevede che una pena privativa della libertà possa essere eseguita in Finlandia qualora il condannato sia un cittadino finlandese o un cittadino straniero con residenza permanente in Finlandia e qualora questi vi abbia consentito.

Questioni pregiudiziali

Con la sua prima questione, la Corte suprema finlandese ha chiesto, in sostanza, se, in relazione alla libera circolazione di cittadini di un altro Stato membro, debbano essere valutate nello stesso modo le norme nazionali in materia di estradizione per un reato, indipendentemente dal fatto che la domanda di estradizione proveniente da un paese terzo venga presentata ai fini dell'esecuzione di una condanna penale o ai fini dell'esercizio dell'azione penale come nella sentenza *Petruhhin*. La seconda questione verteva sulla risposta da dare a una domanda di estradizione nel caso in cui la domanda sia comunicata allo Stato membro di cittadinanza che non adotti tuttavia, a causa di impedimenti giuridici, alcuna misura nei confronti del proprio cittadino.

⁽³⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2021, *WS*, C-505/19, ECLI:EU:C:2021:376, punto 84.

⁽³¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, *Raugevicius*, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898.

⁽³²⁾ In quanto la persona ricercata era già stata condannata nello Stato terzo.

⁽³³⁾ Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (STE n. 112).

Motivazione e risposta della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha applicato per analogia il ragionamento della sentenza *Petruhhin*, affermando che il cittadino di uno Stato membro che si è trasferito in un altro Stato membro si è avvalso della propria libertà di circolazione all'interno dell'Unione e rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 TFUE. Infatti, la doppia cittadinanza di uno Stato membro e di uno Stato terzo non può privare l'interessato delle libertà che gli derivano dal diritto dell'Unione in quanto cittadino di uno Stato membro.

Una norma nazionale che vieta l'estradizione dei soli cittadini nazionali introduce una disparità di trattamento tra tali cittadini e i cittadini di altri Stati membri e si traduce in una restrizione della libertà di circolazione ai sensi dell'articolo 21 TFUE: una simile restrizione deve essere necessaria e proporzionata all'obiettivo legittimo di prevenire il rischio di impunità dei cittadini di Stati membri diversi dallo Stato membro richiesto e si applica a condizione che non esistano misure meno intrusive per raggiungere tale obiettivo, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto del caso di specie.

Tuttavia la Corte di giustizia ha riconosciuto che, in caso di domande di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena, il contrasto con il principio di non discriminazione non può essere risolto dando allo Stato membro di cittadinanza la possibilità di esercitare la propria competenza a perseguire nuovamente l'interessato, dal momento che l'avvio di una nuova azione penale nei confronti di una persona già perseguita penalmente e condannata può porsi in contrasto con il principio del *ne bis in idem*. Al fine di prevenire il rischio di impunità delle persone che si trovano in tali situazioni, la Corte di giustizia ha fatto riferimento ad altre procedure previste dal diritto nazionale e internazionale tali da far sì che le persone di cui trattasi scontino la pena, ad esempio, nel loro Stato di origine, aumentando in questo modo le loro possibilità di reinserimento sociale dopo aver scontato la pena.

In tale contesto, la Corte di giustizia ha osservato che l'articolo 3 della legge finlandese sulla cooperazione internazionale offre agli stranieri che risiedono stabilmente in Finlandia la possibilità di espriare una pena detentiva irrogata da uno Stato terzo in Finlandia, a condizione che l'interessato e lo Stato terzo vi consentano. Pertanto, la Corte di giustizia ha osservato che il sig. Raugevicius poteva espriare in Finlandia la pena irrogatagli in Russia, a condizione che quest'ultimo Stato, nonché lo stesso sig. Raugevicius, vi consentissero.

La Corte di giustizia ha dichiarato che i cittadini dello Stato membro richiesto, da un lato, e i cittadini di altri Stati membri con residenza permanente nello Stato membro richiesto che danno prova di un sicuro grado di inserimento nella società di detto Stato, dall'altro, si trovano in una situazione comparabile. Spetta alle autorità dello Stato richiesto stabilire se esista un siffatto collegamento tra i cittadini di altri Stati membri e lo Stato membro richiesto. In caso positivo, in forza degli articoli 18 e 21 TFUE, i cittadini di altri Stati membri possono, alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato membro richiesto, scontare la loro pena nel territorio dello Stato membro richiesto.

La Corte di giustizia ha pertanto concluso che gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, in presenza di una domanda, presentata da un paese terzo, di estradizione di un cittadino dell'Unione europea che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, la quale sia finalizzata non all'esercizio dell'azione penale, bensì all'esecuzione di una pena detentiva, lo Stato membro richiesto, il cui diritto nazionale vieti l'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di una pena e preveda la possibilità che una siffatta pena irrogata all'estero sia scontata nel suo territorio, è tenuto a garantire a tale cittadino dell'Unione, purché sia residente in modo permanente nel suo territorio, un trattamento identico a quello accordato ai propri cittadini in materia di estradizione.

C-237/21 Generalstaatsanwaltschaft München [causa attualmente pendente]*Fatti all'origine della controversia*

La causa si basa sulla domanda di estradizione riguardante S.M. presentata dalla Bosnia-Erzegovina alla Germania ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà. La persona di cui si chiede la consegna è un cittadino di Serbia, Bosnia-Erzegovina e Croazia, che vive in Germania con la moglie dalla metà del 2017 e che lavora in Germania dal maggio 2020. La *Generalstaatsanwaltschaft München* (pubblico ministero di Monaco di Baviera), facendo riferimento alla sentenza *Raugevicius*, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'estradizione della persona di cui si chiede la consegna.

Questione pregiudiziale

Alla luce della domanda del pubblico ministero, il giudice tedesco del rinvio ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia se i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia nella causa *Raugevicius*, sull'applicazione degli articoli 18 e 21 TFUE, impongano di respingere una domanda di estradizione di un cittadino dell'Unione presentata da uno Stato terzo ai fini dell'esecuzione di una pena, sulla base della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ⁽³⁴⁾, anche nel caso in cui lo Stato membro richiesto sia obbligato ad estradare il cittadino dell'Unione ai sensi di tale Convenzione in base al diritto internazionale, poiché tale Stato ha definito il termine «cittadini» come riferito solo ai propri cittadini e non anche ad altri cittadini dell'Unione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione ⁽³⁵⁾.

2. ORIENTAMENTI APPLICABILI NEI CASI IN CUI GLI STATI APPLICANO L'ECCEZIONE RELATIVA ALLA CITTADINANZA

2.1. Richieste di estradizione ai fini di un'azione penale

2.1.1. Ambito di applicazione del meccanismo *Petruhhin*

a. Ambito di applicazione materiale: quando si applica il meccanismo *Petruhhin*?

Il meccanismo (di notifica) *Petruhhin* deve essere attivato nei casi in cui:

— una domanda di estradizione sia presentata ai fini di un'azione penale

e

— lo Stato richiesto applichi l'eccezione relativa alla cittadinanza solo ai propri cittadini, il che comporta potenziali discriminazioni tra questi ultimi e i cittadini di altri Stati che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione (*cf. allegato 2 - Panoramica dei sistemi nazionali*).

Il meccanismo *Petruhhin* si applica a tutte le richieste di estradizione sulla base:

— dell'accordo sull'extradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ⁽³⁶⁾;

— dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione) ⁽³⁷⁾, che prevede disposizioni che riflettono il meccanismo *Petruhhin* ⁽³⁸⁾;

— di accordi multilaterali conclusi dagli Stati;

— di accordi bilaterali conclusi dagli Stati; oppure

— del diritto nazionale.

⁽³⁴⁾ Convenzione europea di estradizione (STE n. 24).

⁽³⁵⁾ *Cfr.* la seguente dichiarazione della Finlandia ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea di estradizione: «Ai sensi della presente convenzione, il termine "cittadini" designa i cittadini della Finlandia, della Danimarca, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia, nonché gli stranieri domiciliati in tali Stati».

⁽³⁶⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 27.

⁽³⁷⁾ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

⁽³⁸⁾ L'articolo 614, paragrafi 1 e 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce quanto segue: «1. Se due o più Stati hanno emesso un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati d'arresto debba essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze, soprattutto della gravità relativa del reato e del luogo in cui questo è avvenuto, delle date rispettive di emissione dei mandati d'arresto o dei mandati d'arresto europei e del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privativa della libertà, nonché degli obblighi giuridici degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda, in particolare, i principi di libera circolazione e di non discriminazione in base alla nazionalità. 3. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto e una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato d'arresto o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile».

b. *Ambito di applicazione ratione personae: a chi si applica il meccanismo Petruhhin?*

Il meccanismo *Petruhhin* si applica ai cittadini dei 27 Stati membri dell'UE situati nel territorio di un altro Stato membro che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Sono inclusi anche i cittadini dello Stato terzo che chiede l'estradizione. La Corte di giustizia ha chiarito che la doppia cittadinanza non può privare l'interessato delle libertà che gli derivano dal diritto dell'Unione in quanto cittadino di uno Stato membro ⁽³⁹⁾. Inoltre è irrilevante il momento in cui una persona ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro ⁽⁴⁰⁾.

La Corte di giustizia ha chiarito che il meccanismo *Petruhhin* si applica anche ai cittadini di uno Stato membro dell'EFTA che è parte dell'accordo SEE e con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di consegna (Islanda e Norvegia) ⁽⁴¹⁾. Gli articoli 18 e 21 TFUE non si applicano ai cittadini di Stati terzi. Tuttavia la Corte di giustizia ha ritenuto che l'articolo 4 dell'accordo SEE ⁽⁴²⁾, in combinato disposto con l'articolo 36 dell'accordo SEE ⁽⁴³⁾, che è parte integrante del diritto dell'Unione, garantisca la libera prestazione di servizi in modo identico all'articolo 56 TFUE, compreso il diritto di recarsi in un altro Stato per ricevere dei servizi ⁽⁴⁴⁾.

Inoltre, la Corte di giustizia ha confermato che il diritto alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 36 dell'accordo SEE si applica anche a una persona che si trova unicamente in transito in un aeroporto ⁽⁴⁵⁾ o che riceve servizi in quantità di turista ⁽⁴⁶⁾ in un altro Stato.

c. *Campo di applicazione territoriale: quali autorità sono vincolate dal meccanismo Petruhhin?*

Le autorità nazionali dei 27 Stati membri dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia, quando applicano l'eccezione relativa alla cittadinanza, sono vincolate dal meccanismo *Petruhhin*.

2.1.2. *Fasi che le autorità competenti devono seguire in caso di applicazione dell'eccezione relativa alla cittadinanza*

a. *Obblighi dello Stato richiesto*

Gli articoli 18 e 21 TFUE e l'articolo 4 dell'accordo SEE, in combinato disposto con l'articolo 36 dell'accordo SEE, non richiedono la fissazione di un'assoluta equivalenza tra i propri cittadini e i cittadini di altri Stati per quanto riguarda la protezione contro l'estradizione verso Stati terzi. Tuttavia impongono agli Stati che prevedono un trattamento diverso in materia di estradizione dei propri cittadini rispetto ai cittadini di altri Stati di verificare, prima di autorizzare l'estradizione, se l'obiettivo legittimo consistente nell'evitare l'impunità perseguita dall'estradizione possa essere raggiunto in modo parimenti efficace con una misura meno lesiva per l'esercizio del diritto alla libera circolazione ⁽⁴⁷⁾.

Nel caso di una domanda di estradizione ai fini di un'azione penale, lo Stato richiesto è tenuto a consultare lo Stato di cittadinanza, al fine di fornire a tale Stato l'opportunità di emettere un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto UE-IS/NO, il che potrebbe essere una misura parimenti efficace ma meno lesiva.

⁽³⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, *Raugevicius*, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898, punto 29, e sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, *Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina)*, C-398/19, ECLI:EU:C:2020:1032, punto 32.

⁽⁴⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, *Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina)*, C-398/19, ECLI:EU:C:2020:1032, punto 31.

⁽⁴¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija*, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262.

⁽⁴²⁾ L'articolo 4 dell'accordo SEE stabilisce quanto segue: «Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».

⁽⁴³⁾ L'articolo 36, paragrafo 1, dell'accordo SEE stabilisce quanto segue: «Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione».

⁽⁴⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija*, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262, punti 52-55.

⁽⁴⁵⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2018, *Pisciotti*, C-191/16, ECLI:EU:C:2018:222, punto 34.

⁽⁴⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija*, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262, punto 54.

⁽⁴⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, *Petruhhin*, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630, punto 41.

Tuttavia lo Stato richiesto non è tenuto a rifiutare l'estradizione di un cittadino dell'Unione che è cittadino di un altro Stato membro o un cittadino IS/NO e ad esercitare l'azione penale nei confronti del cittadino dell'Unione/IS/NO per fatti commessi in uno Stato terzo, qualora il suo diritto nazionale lo autorizzi ⁽⁴⁸⁾. Ciò andrebbe al di là dei limiti che il diritto dell'Unione può imporre all'esercizio del potere discrezionale di cui gode tale Stato membro quanto all'opportunità dell'esercizio dell'azione in materia penale.

b. *Avvio della procedura di consultazione*

Lo Stato richiesto è tenuto a notificare allo Stato di cittadinanza qualsiasi domanda di estradizione pendente.

Per quanto riguarda i tempi di tale notifica, si suggerisce che lo Stato richiesto comunichi quanto prima allo Stato di cittadinanza qualsiasi domanda di estradizione in entrata o in attesa. Ciò può avvenire già al momento in cui una persona è sottoposta ad arresto provvisorio, se sono disponibili informazioni sufficienti derivanti da un avviso rosso dell'Interpol, e/o in una fase successiva, quando lo Stato richiesto riceve la domanda di estradizione.

c. *Tipo di informazioni da fornire allo Stato o agli Stati di cittadinanza*

Le autorità dello Stato richiesto dovrebbero informare il punto di contatto ⁽⁴⁹⁾ dello Stato di cittadinanza almeno di quanto segue:

- l'esistenza di una domanda di estradizione riguardante la persona interessata; e
- tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dallo Stato terzo richiedente l'estradizione nell'ambito di tale domanda di estradizione ⁽⁵⁰⁾ (cfr. allegato 3 - Modello).

Inoltre le autorità dello Stato richiesto dovrebbero tenere informate le autorità dello Stato di cittadinanza in merito a qualsiasi cambiamento nella situazione in cui si trova la persona ricercata, rilevante ai fini dell'eventuale emissione di un mandato d'arresto europeo o mandato d'arresto UE-IS/NO nei suoi confronti ⁽⁵¹⁾ (cfr. allegato 4 - Modello).

d. *Relazioni con lo Stato terzo richiedente e riservatezza*

Né lo Stato richiesto né lo Stato di cittadinanza sono tenuti in forza del diritto dell'Unione a chiedere allo Stato terzo richiedente l'estradizione la trasmissione del fascicolo penale ⁽⁵²⁾. Se lo Stato richiesto o lo Stato di cui la persona ricercata è cittadina fossero tenuti a chiedere allo Stato terzo richiedente l'estradizione la trasmissione del fascicolo penale, la procedura di estradizione potrebbe diventare notevolmente più complessa e la sua durata potrebbe considerevolmente allungarsi, con il rischio di compromettere, in ultima analisi, l'obiettivo di garantire che i reati non rimangano impuniti ⁽⁵³⁾. Inoltre un procedimento lungo può arrecare pregiudizio anche alla persona ricercata, in particolare se è trattenuta in stato di detenzione.

Le autorità dello Stato di cittadinanza sono tenute a rispettare la riservatezza di tali elementi qualora sia stata richiesta dallo Stato terzo richiedente. Inoltre lo Stato terzo richiedente dovrebbe essere tenuto debitamente informato al riguardo ⁽⁵⁴⁾.

Tuttavia lo Stato di cittadinanza può applicare qualsiasi meccanismo di cooperazione e/o assistenza reciproca al fine di acquisire prove dallo Stato richiesto (ad esempio emettendo un ordine europeo d'indagine (OEI) ⁽⁵⁵⁾).

⁽⁴⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, *Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina)*, C-398/19, ECLI:EU:C:2020:1032, punti 49-50.

⁽⁴⁹⁾ Un elenco dei punti di contatto nazionali nominati dai 27 Stati membri dell'UE, dal Regno di Norvegia e dalla Repubblica d'Islanda è pubblicato sul sito web dell'RGE, cfr. punto 4.1.

⁽⁵⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, *Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina)*, C-398/19, ECLI:EU:C:2020:1032, punto 48.

⁽⁵¹⁾ *Idem*.

⁽⁵²⁾ *Idem*, punto 49.

⁽⁵³⁾ *Idem*, punto 51.

⁽⁵⁴⁾ *Idem*, punto 48.

⁽⁵⁵⁾ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

e. *Obblighi dello Stato di cittadinanza*

A seguito di una notifica, le autorità competenti dello Stato di cittadinanza dovrebbero valutare l'opportunità di emettere un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto UE-IS/NO per gli stessi reati di cui l'interessato è accusato nella domanda di estradizione, purché siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale.

2.1.3. **Termine per rispondere a una notifica**

Lo Stato richiesto dovrebbe fissare un termine ragionevole entro il quale lo Stato o gli Stati di cittadinanza devono emettere una risposta. Lo Stato richiesto dispone di un margine di discrezionalità nel determinare un termine ragionevole, in particolare tenendo conto del fatto che la persona ricercata possa trovarsi in stato di detenzione in pendenza della procedura di estradizione e della complessità del caso ⁽⁵⁶⁾.

Il termine imposto deve essere indicato nel certificato (*cf. allegato 3 - Modello*).

Se necessario, il punto di contatto o l'autorità giudiziaria emittente ⁽⁵⁷⁾ dello Stato o degli Stati di cittadinanza possono chiedere una proroga di tale termine (*cf. allegato 5 - Modello*). Il punto di contatto o l'autorità incaricata della domanda di estradizione nello Stato richiesto decidono in merito a tale proroga (*cf. allegato 6 - Modello*).

2.1.4. **Rigetto della domanda di estradizione**

Solo quando un'autorità giudiziaria di uno Stato di cittadinanza emette un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto UE- IS/NO relativo agli stessi reati ⁽⁵⁸⁾ o fatti e ne informa adeguatamente lo Stato richiesto, quest'ultimo dovrebbe rifiutare l'estradizione e consegnare l'interessato allo Stato di cittadinanza (*cf. allegato 7 - Modello*).

2.1.5. **Riassunzione del procedimento di estradizione**

In assenza di una risposta entro il termine imposto dalle autorità dello Stato o degli Stati di cittadinanza o nel caso di una risposta negativa entro il termine stabilito, le autorità dello Stato richiesto possono, se del caso, procedere all'estradizione senza dover attendere che lo Stato di cittadinanza risponda e/o adotti una decisione formale di rinuncia al diritto di emettere un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto UE-IS/NO nei confronti di tale persona ⁽⁵⁹⁾ (*cf. allegato 7 - Modello*).

2.2. **Richieste di estradizione per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà**

2.2.1. **Ambito di applicazione**

a. *Ambito di applicazione materiale*

La sentenza *Raugevicius* si applica nei casi in cui:

— la richiesta è una domanda di estradizione per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà

e

— lo Stato richiesto applica l'eccezione relativa alla cittadinanza solo ai propri cittadini, causando una potenziale discriminazione tra questi ultimi e i cittadini di altri Stati che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione (*cf. allegato 2 - Panoramica dei sistemi nazionali*).

⁽⁵⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, *Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina)*, C-398/19, ECLI:EU:C:2020:1032, punto 55.

⁽⁵⁷⁾ Come indicato all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo o all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.

⁽⁵⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2018, *Pisciotti*, C-191/16, ECLI:EU:C:2018:222, punto 54.

⁽⁵⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, *Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Estradizione verso l'Ucraina)*, C-398/19, ECLI:EU:C:2020:1032, punti 53 e 54.

- b. *Ambito di applicazione ratione personae delle richieste di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena: a chi si applica la sentenza Raugevicius?*

L'obbligo di parità di trattamento al riguardo si applica solo nella misura in cui i propri cittadini e i cittadini di altri Stati si trovino in una situazione analoga per quanto riguarda l'obiettivo di evitare il rischio di impunità. Poiché l'esecuzione di pene privative della libertà nello Stato di origine dell'interessato favorisce il reinserimento sociale di quest'ultimo dopo che ha scontato la pena, esiste una situazione analoga solo nei confronti dei cittadini di altri Stati con residenza permanente nello Stato richiesto e che hanno quindi un sicuro grado di inserimento nella società di detto Stato.

Pertanto, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'ambito di applicazione *ratione personae* è limitato ai cittadini di altri Stati con residenza permanente in uno Stato richiesto e che danno prova di un sicuro grado di inserimento nella società di tale Stato ⁽⁶⁰⁾. Per contro, un cittadino di un altro Stato arrestato in un aeroporto di uno Stato richiesto, in cui si trova solo in transito, non soddisferebbe il criterio di trovarsi in una situazione analoga.

Qualora una persona ricercata non possa essere considerata residente in modo permanente nello Stato richiesto, la questione della sua estradizione sarà disciplinata dal diritto nazionale o dal diritto internazionale applicabile ⁽⁶¹⁾.

2.2.2. *Fasi che le autorità competenti devono seguire in caso di applicazione dell'eccezione relativa alla cittadinanza*

Nel caso di una domanda di estradizione ai fini dell'esecuzione di una pena, la misura meno lesiva per l'esercizio del diritto alla libera circolazione consiste nell'assunzione della responsabilità da parte dello Stato richiesto dell'esecuzione della pena sul proprio territorio anziché nell'estradizione del cittadino di un altro Stato verso lo Stato terzo, laddove tale possibilità sia prevista anche per i propri cittadini. Si prevede che la Corte di giustizia chiarisca ulteriormente le fasi dettagliate da seguire (in particolare la portata degli obblighi degli Stati e la necessità o meno del consenso di uno Stato terzo) nella causa pendente C-237/21 ⁽⁶²⁾.

2.2.3. *Scambio di informazioni tra lo Stato richiesto e lo Stato di cittadinanza*

Gli articoli 18 e 21 TFUE non impongono allo Stato richiesto di comunicare allo Stato di cittadinanza una domanda di estradizione pendente ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà. Tuttavia, non è precluso allo Stato richiesto di contattare lo Stato di cittadinanza al fine di ottenere qualsiasi informazione pertinente che possa essere utile.

3. ORIENTAMENTI APPLICABILI A TUTTI GLI STATI, INDIPENDENTEMENTE DALL'ECCEZIONE RELATIVA ALLA CITTADINANZA

3.1. *Valutazione dei diritti fondamentali prima di un'estradizione*

3.1.1. *Applicazione della Carta*

La Corte di giustizia ha dichiarato che la decisione di estradare un cittadino dell'Unione/IS/NO, in una situazione che rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 18 e 21 TFUE o dell'articolo 4 dell'accordo SEE in combinato disposto con l'articolo 36 dell'accordo SEE, rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta ⁽⁶³⁾. Ne consegue che le disposizioni della Carta, in particolare dell'articolo 19, sono idonee a essere applicate a tale decisione.

⁽⁶⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, *Raugevicius*, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898, punto 46.

⁽⁶¹⁾ *Idem*, punto 48.

⁽⁶²⁾ Causa C-237/21, *Generalstaatsanwaltschaft München*.

⁽⁶³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, *Petruhhin*, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630, punti 52 e 53, e sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija*, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262, punto 63. L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede quanto segue: «1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati».

Inoltre, l'esistenza di un accordo internazionale dell'Unione in materia di estradizione è sufficiente per attivare l'applicazione della Carta. Pertanto la Carta si applica anche alle richieste di estradizione presentate dagli Stati Uniti o dal Regno Unito, rispettivamente ai sensi dell'accordo sull'extradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ⁽⁶⁴⁾ e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽⁶⁵⁾, anche quando non vi è esercizio del diritto alla libera circolazione all'interno dello spazio SEE. In tali casi la Carta si applica anche ai cittadini di Stati terzi e agli apolidi.

Qualora si applichi la Carta, lo Stato richiesto deve anzitutto verificare che l'extradizione non rechi pregiudizio ai diritti di cui all'articolo 19 della Carta ⁽⁶⁶⁾.

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, della Carta, nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

La Corte di giustizia ha inoltre precisato che la mera «esistenza di dichiarazioni e l'accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non sono sufficienti, da sole, ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di maltrattamenti quando fonti affidabili riportano pratiche delle autorità – o da esse tollerate – manifestamente contrarie ai principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Ne consegue che, quando l'autorità competente dello Stato membro richiesto dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nello Stato terzo richiedente, essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio al momento di decidere in ordine all'extradizione di una persona in tale Stato (v., in tale senso, per quanto riguarda l'articolo 4 della Carta, la sentenza del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru*, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 88).

A tal fine, l'autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru*, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89)» ⁽⁶⁷⁾.

3.1.2. Applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è applicabile all'extradizione da Stati verso Stati terzi in situazioni cui non si applica la Carta ⁽⁶⁸⁾, come l'extradizione di un cittadino dell'Unione, che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione, o di un cittadino di un paese terzo verso uno Stato terzo con cui l'Unione non ha concluso un accordo di estradizione.

In particolare, sono pertinenti gli articoli 3 e 6 della CEDU. L'articolo 3 della CEDU dispone:

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

⁽⁶⁴⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 27.

⁽⁶⁵⁾ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

⁽⁶⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, *Petruhhin*, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630, punto 60; ordinanza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, *Schotthöfer & Steiner v Adelsmayr*, C-473/15, ECLI:EU:C:2017:633; sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, *Raugevicius*, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898, punto 49; sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija*, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262, punti da 63 a 68.

⁽⁶⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, *Petruhhin*, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630, punti 57, 58 e 59.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. 3.1.1. *supra*.

L'articolo 6 della CEDU (diritto a un equo processo, presunzione di innocenza e diritti della difesa) dispone quanto segue:

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

3.2. **Avvisi rossi, mandati d'arresto e domande di estradizione infondate o abusivi, compresi quelli determinati da motivi politici**

Gli Stati hanno dovuto far fronte a casi di richieste di estradizione e avvisi rossi dell'Interpol paralleli infondate o abusivi, compresi quelli determinati da motivi politici. Pertanto la presente sezione potrebbe applicarsi già nella fase in cui non è stata ancora presentata alcuna domanda di estradizione o in cui la persona non è stata ancora arrestata sulla base di un avviso rosso (ad esempio, quando uno Stato è a conoscenza dell'esistenza di avvisi rossi dell'Interpol abusivi, può informare in modo proattivo altri punti di contatto, anche prima che la persona ricercata si trasferisca in un altro Stato).

3.2.1. **L'attuale meccanismo dell'Interpol in caso di abuso degli avvisi rossi**

All'interno dell'Interpol è previsto un sistema automatizzato di controllo e individuazione degli avvisi rossi ⁽⁶⁹⁾, che consente di filtrare i casi di abuso. Ogni richiesta in arrivo è verificata sulla base di una lista di controllo contenente le richieste che sono state respinte in passato affinché possano essere automaticamente eliminate. L'Interpol si sta adoperando per mettere a punto nuove garanzie informatiche automatizzate al fine di migliorare la valutazione delle richieste di pubblicazione di avvisi e diffusioni in entrata.

Inoltre è stata istituita presso il segretariato generale dell'Interpol una task force speciale, composta da avvocati e funzionari di polizia di diversi Stati membri di Interpol. La task force valuta tutte le richieste in entrata per la pubblicazione di avvisi e diffusioni provenienti dai paesi membri di Interpol per quanto riguarda la loro compatibilità con il pertinente quadro giuridico e i rispettivi requisiti.

Gli avvisi rossi dell'Interpol possono essere rimossi per una serie di motivi, presentando osservazioni alla commissione indipendente per il controllo dei fascicoli, sostenendo che violano lo statuto dell'Interpol e il suo regolamento in materia di trattamento dei dati. Gli Stati membri possono consigliare alla persona interessata da un avviso rosso abusivo, in particolare quando si tratta di un avviso rosso determinato da motivi politici, di esercitare i propri diritti dinanzi alla commissione per il controllo dei fascicoli e di avvertirla preventivamente, oppure chiedere che gli avvisi o le diffusioni siano cancellati.

⁽⁶⁹⁾ Un avviso rosso non è né una domanda di estradizione né un mandato d'arresto internazionale. Si tratta di una segnalazione alle autorità di contrasto di tutto il mondo al fine di localizzare e sottoporre ad arresto provvisorio una persona in attesa di estradizione, consegna o altra azione giudiziaria analoga. Tuttavia un avviso rosso fa riferimento a un mandato d'arresto o a una decisione giudiziaria internazionale, sostiene il procedimento di estradizione e contiene dati relativi a reati nazionali (tranne nel caso in cui l'avviso rosso sia emesso da un tribunale internazionale). Ai sensi dell'articolo 82 del regolamento Interpol in materia di trattamento dei dati [IRPD, III/IRPD/GA/2011 (2019)], «gli avvisi rossi sono pubblicati su richiesta di un Ufficio centrale nazionale o di un ente internazionale con facoltà di svolgere indagini e perseguire reati, al fine di richiedere la localizzazione di una persona ricercata, la sua detenzione, il suo arresto o la limitazione della libertà dei suoi spostamenti ai fini dell'estradizione, della consegna o di un'azione simile conforme al diritto».

Un gruppo consultivo permanente sulle notifiche sostiene tali attività.

3.2.2. Scambio di informazioni tra i punti di contatto in merito a domande di estradizione infondate o abusive, in particolare quelle determinate da motivi politici

Lo Stato di cittadinanza spesso possiede informazioni di notevole importanza per decidere se una domanda di estradizione sia infondata o abusiva, in particolare quando è determinata da motivi politici. Pertanto, la stretta cooperazione e lo scambio di informazioni con lo Stato di cittadinanza della persona ricercata possono essere essenziali in sede di valutazione, da parte di uno Stato richiesto, di una domanda di estradizione riguardante un cittadino di un altro Stato.

In caso di ragionevole sospetto che una domanda di estradizione sia abusiva, in particolare se determinata da motivi politici, o comunque infondata (illegittima), il punto di contatto dello Stato che ha ricevuto la domanda di estradizione da uno Stato terzo riguardante un cittadino di un altro Stato dovrebbe sempre informarne il punto di contatto dello Stato di cittadinanza. Ciò consentirà lo scambio di informazioni pertinenti al fine di decidere con cognizione di causa se la domanda di estradizione sia determinata da motivi politici o comunque infondata (illegittima) (cfr. allegato 3 - modello e allegato 8 - modello).

Inoltre, qualsiasi punto di contatto dovrebbe, in caso di ragionevole sospetto che una domanda di estradizione sia infondata o abusiva, in particolare se determinata da motivi politici, informarne e consultare tempestivamente e in modo proattivo altri punti di contatto, nonché Eurojust, Europol e Interpol (cfr. allegato 8 - Modello).

Tale meccanismo di notifica tra punti di contatto nei casi di domande di estradizione infondate o abusive, comprese quelle determinate da motivi politici, si applica ai cittadini degli Stati membri, ai cittadini di Stati terzi e agli apolidi.

4. ASPETTI PRATICI DEL MECCANISMO PETRUHHIN E DOMANDE DI ESTRADIZIONE DETERMINATE DA MOTIVI POLITICI

4.1. Punti focali

Ai fini dell'applicazione del meccanismo *Petruhhin* e delle domande di estradizione infondate o illegali, in particolare quelle determinate da motivi politici, gli Stati hanno nominato dei punti di contatto (ad esempio autorità centrali).

L'elenco aggiornato dei punti di contatto è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/AtlasChooseCountry/IT/>

Lo Stato dovrebbe informare rapidamente l'RGE di eventuali modifiche che interessano i propri punti di contatto.

In caso di problemi, i punti di contatto possono consultare Eurojust e l'RGE.

4.2. Regime linguistico e costi

Per la redazione dei documenti trasmessi tra lo Stato richiesto e lo Stato di cittadinanza si propone, come regime linguistico, una lingua ufficiale di quest'ultimo.

Gli Stati possono inoltre notificare alla Commissione l'eventuale decisione di accettare traduzioni in una o più altre lingue ufficiali dell'UE, in islandese o norvegese.

Lo Stato richiesto e lo Stato di cittadinanza dovrebbero sostenere ciascuno i propri costi (principalmente per le traduzioni).


4.3. Regime di protezione dei dati

Si applica la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁷⁰⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

ALLEGATO 1

Illustrazione delle fasi da adottare in relazione alle domande di estradizione ai fini di un'azione penale – principali fasi del meccanismo *Petruhhin*



ALLEGATO 2

Panoramica dei sistemi nazionali in materia di eccezione relativa alla cittadinanza (informazioni fornite dagli Stati)

- AT: legge federale del 4 dicembre 1979 sull'extradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale (legge sull'extradizione e la mutua assistenza giudiziaria - ARHG), articolo 12.
- BE: legge del 15 marzo 1874 sulle estradizioni, articoli 1 e 2.
- BG: Costituzione, articolo 25, paragrafo 4.
- CY: Costituzione, articolo 11, lettera f) (l'extradizione di un cittadino è consentita solo in virtù di un trattato internazionale vincolante per la Repubblica di Cipro, a condizione che tale trattato sia applicato rispettivamente dalla controparte e in relazione ad atti avvenuti successivamente all'entrata in vigore della quinta modifica della Costituzione nel 2006).
- CZ: Carta dei diritti e delle libertà fondamentali quale parte dell'ordinamento costituzionale della Repubblica ceca, articolo 14, paragrafo 4. L'extradizione di un cittadino ceco verso un paese terzo è possibile se il cittadino acconsente alla sua estradizione in tale Stato (sezione 91, paragrafo 1, lettera a), della normativa sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale).
- DE: Costituzione della Repubblica federale di Germania, articolo 16, paragrafo 2.
- EE: Costituzione, articolo 36 (a meno che l'extradizione non sia ammessa sulla base di un trattato internazionale).
- EL: Codice di procedura penale, articolo 438.
- ES: legge sull'extradizione passiva, 1985, articolo 3 (a meno che non sia previsto da un trattato, conformemente al principio di reciprocità).
- FI: Costituzione, sezione 9, paragrafo 3 (una legge può stabilire che, a causa di un atto penale, ai fini di un procedimento giudiziario, un cittadino finlandese possa essere estradato verso un paese in cui siano garantiti i suoi diritti umani e la sua protezione legale). legge sull'extradizione (456/1970), sezione 2 (relativa alla cooperazione con paesi diversi dagli Stati membri dell'UE; un cittadino finlandese non può essere estradato. Lo stesso si applica al Regno Unito).
- FR: Codice di procedura penale, articolo 696-4.
- HR: Costituzione, articolo 9 (a meno che l'extradizione non sia ammessa sulla base di un trattato).
- HU: legge XXXVIII del 1996 sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, sezione 13.
- IS: legge n. 13 del 1984 sull'extradizione dei criminali e altre forme di assistenza nei procedimenti penali (non applicabile alle richieste provenienti da Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia).
- IE: ai sensi della legge del 1965 sull'extradizione, l'Irlanda può estradare i propri cittadini se esiste un accordo di estradizione con un paese terzo e tale Paese può estradare i propri cittadini verso l'Irlanda.
- IT: Costituzione, articolo 26, primo comma (a meno che l'extradizione non sia ammessa sulla base di un trattato).
- LT: Costituzione, articolo 13 (a meno che l'extradizione non sia ammessa sulla base di un trattato).
- LU: legge modificata del 20 giugno 2001, articolo 7.
- LV: Costituzione, articolo 98 (a meno che l'extradizione non sia ammessa sulla base di un trattato).
- MT: Costituzione, articolo 43 (a meno che l'extradizione non sia ammessa sulla base di un trattato).
- NL: *Uitleveringswet*, articolo 4 (l'extradizione è ammessa ai fini di un'azione penale quando sono fornite garanzie).
- NO: legge n. 39 del 13 giugno 1975 relativa all'extradizione dei criminali (non applicabile alle richieste provenienti da Stati all'interno dell'Unione Europea e dall'Islanda).
- PL: Costituzione, articolo 55.
- PT: Costituzione, articolo 33, paragrafo 1 (a meno che l'extradizione non sia ammessa sulla base di un trattato o sulla base di garanzie e solo ai fini di un'azione penale).
- RO: Costituzione, articolo 19, paragrafo 2 (a meno che l'extradizione non sia ammessa sulla base di accordi internazionali di cui la Romania è parte, conformemente alla legge e su base reciproca).
- SE: legge (1957:668) sull'extradizione, sezione 2.
- SI: Costituzione, articolo 47.

SK: Codice di procedura penale, sezione 501 (ad eccezione dei casi in cui l'obbligo di estradizione è previsto dalla legge, da un trattato internazionale o dalla decisione di un'organizzazione internazionale alla quale la Repubblica slovacca è vincolata).

Stati che non prevedono esplicitamente un'eccezione relativa alla cittadinanza:

DK: legge danese sull'extradizione, articolo 18 (che prevede però norme più severe per l'extradizione dei propri cittadini rispetto ad altri cittadini).

ALLEGATO 3

Modello per informare lo Stato di cittadinanza

All'attenzione dell'autorità competente di: [Stato/i]

Il presente documento è inteso a notificare e comunicare a codesto Stato che un mandato d'arresto/una domanda di estradizione a fini di [barrare una casella]:

- azione penale
- esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà

è stato emesso da un paese terzo nei confronti di un cittadino di codesto Stato.

Informazioni relative all'identità della persona ricercata

Cognome:

Nome/i:

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo noto:

Lingua o lingue comprese dalla persona ricercata (se note):

Segni particolari/descrizione della persona ricercata:

Informazioni sull'autorità dello Stato terzo richiedente

Stato terzo di emissione:

Autorità (giudiziaria) che ha emesso il mandato d'arresto/la domanda di estradizione:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

Recapiti:

Informazioni sui reati di cui l'interessato è accusato

La domanda di estradizione riguarda in totale [numero] reati.

Descrizione delle circostanze di commissione del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora), il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata:

Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati, comprese le disposizioni di legge o il codice applicabili:

Ulteriori informazioni fornite dallo Stato terzo (ove possibile, i documenti trasmessi dallo Stato terzo sono allegati al presente modulo):

Sulla base delle informazioni di cui sopra, le autorità competenti dello Stato di cittadinanza sono invitate ad adottare una decisione sull'emissione di un mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO nei confronti dell'interessato al fine di avviare l'azione penale per gli stessi reati/fatti oggetto della domanda di estradizione.

Questa autorità considera [periodo di tempo] un termine ragionevole per essere informata della decisione entro il [data pertinente].

Trascorso tale periodo di tempo, in mancanza di risposta da parte dello Stato di cittadinanza, lo Stato richiesto procederà all'esecuzione dell'extradizione.

Per quanto riguarda la domanda di estradizione per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà, si prega di fornire tutte le informazioni pertinenti:

In alternativa, indicare e motivare se esiste un ragionevole sospetto che la domanda di estradizione sia determinata da motivi politici:

Recapiti dell'autorità competente che trasmette le informazioni relative alla domanda di estradizione

Stato:

Autorità competente:

Persona di contatto:

Funzione:

Numero di riferimento del fascicolo:

Recapiti (e-mail/numeri di telefono):

Data e firma

ALLEGATO 4

Modello per fornire informazioni supplementari allo Stato di cittadinanza

All'attenzione dell'autorità competente di:

A seguito della notifica inviata il [data], in virtù dell'obbligo di avviare una procedura di consultazione prevista dalla sentenza *Petruhhin* ⁽¹⁾ della Corte di giustizia dell'Unione europea, questo Stato trasmette informazioni supplementari che possono essere utili ai fini dell'emissione del mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO.

Informazioni sull'identità della persona ricercata

Cognome:

Nome/i:

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo noto:

Lingua o lingue comprese dalla persona ricercata (se note):

Segni particolari/descrizione della persona ricercata:

Informazioni riguardanti l'autorità dello Stato terzo richiedente

Stato terzo di emissione:

Autorità (giudiziaria) che ha emesso il mandato d'arresto/la domanda di estradizione:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

Recapiti:

Ulteriori informazioni pertinenti:

(¹) Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, *Aleksei Petruhhin*, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630.

Recapiti dello Stato che trasmette le informazioni sulla domanda di estradizione

Stato:

Autorità competente:

Persona di contatto:

Funzione:

Numero di riferimento del fascicolo:

Recapiti (e-mail/numeri di telefono):

Autorità centrale:

Data e firma

ALLEGATO 5

Modello per chiedere una proroga del termine entro il quale informare l'autorità richiesta nel quadro del meccanismo *Petruhhin*

A seguito della notifica ricevuta da il [data], sulla domanda di estradizione ai fini dell'azione penale contro il cittadino di questo Stato [nome della persona interessata] ed emessa da [Stato terzo], questo Stato chiede una proroga del termine stabilito dallo Stato richiesto entro il quale deve essere informato della decisione sull'emissione di un mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO in applicazione del meccanismo *Petruhhin*.

In particolare, si chiede di prorogare il termine di [periodo di tempo/giorni] e pertanto informare lo Stato richiesto di tale decisione entro il [data].

Si prega di fornire ulteriori informazioni sulla necessità di una proroga:

Dati di contatto pertinenti

Stato:

Autorità competente:

Persona di contatto:

Funzione:

Numero di riferimento del fascicolo:

Recapiti (e-mail/numeri di telefono):

Data e firma

ALLEGATO 6

Modello di risposta a una richiesta di proroga del termine

A seguito della richiesta di codesto Stato di prorogare il termine di invio delle informazioni sulla decisione relativa all'emissione di un mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO in applicazione del meccanismo *Petruhhin* in relazione alla notifica inviata da questo Stato il [data], sulla domanda di estradizione ai fini dell'azione penale nei confronti di [nome della persona interessata] ed emessa da [Stato terzo],

lo Stato richiesto [barrare una casella]:

- a) accetta di prorogare il termine proposto dallo Stato di cittadinanza;
- b) accetta di prorogare il termine di [periodo di tempo/giorni]: le informazioni devono essere fornite entro il [data];
- c) non può prorogare il termine indicato dallo Stato di cittadinanza.

Se c), spiegare i motivi della mancata concessione della proroga:

Dati di contatto pertinenti

Stato:

Autorità competente:

Persona di contatto:

Funzione:

Numero di riferimento del fascicolo:

Recapiti (e-mail/numeri di telefono):

Data e firma

ALLEGATO 7

Modello di risposta dello Stato di cittadinanza allo Stato richiesto

A seguito della notifica ricevuta da il [data] riguardante la domanda di estradizione ai fini di un'azione penale emessa da [Stato terzo] nei confronti di un cittadino di questo Stato e le informazioni in essa contenute [barrare una casella], questo Stato:

- a. ha emesso un mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO nei confronti della persona interessata in relazione agli stessi reati/fatti della domanda di estradizione;
- b. non emetterà un mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO nei confronti della persona interessata;
- c. fornisce informazioni in quanto la domanda di estradizione è infondata/abusiva/determinata da motivi politici:

Dati della persona interessata

Cognome:

Nome/i:

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo noto:

Dati dell'autorità competente

Stato di emissione:

Autorità competente:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

Recapiti:

Autorità giudiziaria emittente competente, se del caso

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

Recapiti:

La decisione formale sull'emissione del mandato d'arresto europeo/mandato d'arresto UE-IS/NO (allegata se già emessa):

Ulteriori informazioni:

Dati di contatto pertinenti

Stato:

Autorità competente:

Persona di contatto:

Funzione:

Numero di riferimento del fascicolo:

Recapiti (e-mail/numeri di telefono):

Data e firma

ALLEGATO 8

Modello per la notifica o la richiesta di informazioni su richieste di estradizione infondate e abusive, in particolare determinate da motivi politici e/o richieste che sollevano preoccupazioni concernenti la violazione della Carta/CEDU

All'attenzione di *[barrare la casella]*:

- punto di contatto designato in *[Stato/i]*;
- tutti e 29 i punti di contatto;
- Eurojust;
- Europol;
- Interpol.

Il presente documento è inteso a chiedere informazioni o a notificare l'esistenza di una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo considerata infondata o abusiva, in particolare determinata da motivi politici.

Informazioni sull'identità della persona ricercata

Cognome:

Nome/i:

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo noto:

Lingua o lingue comprese dalla persona ricercata (se note):

Segni particolari/descrizione della persona ricercata:

Informazioni sull'autorità dello Stato terzo richiedente e sulla domanda di estradizione

1. Stato terzo di emissione:

Autorità (giudiziaria) che ha emesso il mandato d'arresto/la domanda di estradizione:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

Recapiti:

2. Domanda di estradizione *[barrare una casella]*:

- ai fini di un'azione penale;
- ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.

Numero di riferimento della domanda di estradizione:

3. Informazioni sui reati di cui è accusato l'interessato:

La domanda di estradizione riguarda, in totale, [numero] reati.

Descrizione delle circostanze di commissione del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora), il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata:

[Empty rectangular box for description of circumstances]

Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati, comprese le disposizioni di legge o il codice applicabili:

[Empty rectangular box for legal classification]

I motivi per considerare la domanda di estradizione infondata o abusiva, in particolare se determinata da motivi politici, e/o ritenere che la domanda solleva questioni relative alla Carta o alla CEDU riguardano:

(specificare):

[Empty rectangular box for reasons]

Recapiti dello Stato che trasmette le informazioni sulla domanda di estradizione

Stato:

Autorità competente:

Persona di contatto:

Funzione:

Numero di riferimento del fascicolo:

Recapiti (e-mail/numeri di telefono):

Data e firma

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

7 giugno 2022

(2022/C 223/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0662	CAD	dollari canadesi	1,3437
JPY	yen giapponesi	141,66	HKD	dollari di Hong Kong	8,3656
DKK	corone danesi	7,4395	NZD	dollari neozelandesi	1,6582
GBP	sterline inglesi	0,85365	SGD	dollari di Singapore	1,4685
SEK	corone svedesi	10,5039	KRW	won sudcoreani	1 340,75
CHF	franchi svizzeri	1,0423	ZAR	rand sudafricani	16,4059
ISK	corone islandesi	138,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,1146
NOK	corone norvegesi	10,1843	HRK	kuna croata	7,5244
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 412,37
CZK	corone ceche	24,739	MYR	ringgit malese	4,6865
HUF	fiorini ungheresi	389,33	PHP	peso filippino	56,421
PLN	zloty polacchi	4,5813	RUB	rublo russo	
RON	leu rumeni	4,9426	THB	baht thailandese	36,768
TRY	lire turche	17,8702	BRL	real brasiliano	5,1256
AUD	dollari australiani	1,4884	MXN	peso messicano	20,8435
			INR	rupia indiana	82,8730

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

**PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE****COMMISSIONE EUROPEA****Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese**

(2022/C 223/03)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 9 marzo 2022 da EUROFER, European Steel Association («il richiedente»), per conto dell'industria dell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso delle parti interessate al fascicolo.

2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti («il prodotto oggetto del riesame»).

Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:

- i) prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
- ii) prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
- iii) prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
- iv) prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

⁽¹⁾ GU C 372 del 16.9.2021, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

Il prodotto oggetto del riesame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226 19 10 91 e 7226 19 10 95), 7226 91 91 e 7226 91 99. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una loro modifica in fasi successive del procedimento.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antisovvenzioni definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione ⁽³⁾.

4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1. *Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni*

Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che la maggior parte dei regimi di sovvenzione oggetto di misure compensative nell'inchiesta iniziale sono ancora in vigore e che i produttori del prodotto oggetto del riesame nel paese interessato hanno beneficiato e continueranno probabilmente a beneficiare di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese a livello nazionale e provinciale.

Il richiedente ha inoltre individuato un ulteriore programma di sovvenzioni, ossia un programma di capitalizzazione del debito, che non è stato esaminato nell'inchiesta iniziale. Tale regime sembra essere compensabile.

Il richiedente non ha quantificato con precisione l'attuale livello di sovvenzione per tutte le sovvenzioni. Sulla base degli elementi di prova contenuti nella domanda sembra tuttavia che il livello di sovvenzione rimanga considerevole.

Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, tra l'altro, i) nel trasferimento diretto di fondi; ii) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse; iii) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato; e iv) nei versamenti a un meccanismo di finanziamento o un incarico conferito o un ordine impartito a un ente privato per lo svolgimento di una o più funzioni tra quelle sopra descritte. Il richiedente ha altresì sostenuto l'esistenza, ad esempio, di prestiti agevolati e sovvenzioni, così come di regimi di esenzione delle imposte dirette. Il richiedente ha asserito anche che la pubblica amministrazione forniva terreni per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato e che poteva essere stato utilizzato il programma di capitalizzazione del debito. Alcune delle presunte pratiche di sovvenzione sono già state oggetto di misure compensative nell'inchiesta iniziale, mentre altre sono sovvenzioni nuove o aggiuntive che non sono state esaminate nell'inchiesta iniziale.

Il richiedente sostiene che le misure descritte sono sovvenzioni, dato che comportano un contributo finanziario del governo del paese interessato e conferiscono un vantaggio ai produttori del prodotto oggetto del riesame. Tali sovvenzioni sarebbero specifiche per un'impresa o un'industria la cui attività è incoraggiata e quindi compensabile.

In conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza delle prove, contenente una valutazione di tutte le prove a sua disposizione e in base alle quali viene aperta la presente inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell'inchiesta.

4.2. *Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio*

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dal paese interessato. A tale proposito il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, a causa dell'esistenza di considerevoli capacità di produzione inutilizzate nel paese interessato. Ciò è dovuto anche all'attrattiva del mercato dell'Unione europea in termini di dimensioni e di prezzi, poiché il livello dei prezzi all'esportazione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato verso i mercati di altri paesi terzi era inferiore a quello dell'industria dell'Unione.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

Il richiedente sostiene che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all'esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, un aumento delle importazioni a prezzi sovvenzionati dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di sovvenzioni e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni relative al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Il governo del paese interessato è stato invitato a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sulla pubblicazione dell'avviso ⁽⁴⁾ sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può applicarsi al presente procedimento.

La Commissione richiama l'attenzione delle parti anche sulla distinta inchiesta antidumping attualmente in corso per il medesimo prodotto ⁽⁵⁾. I produttori esportatori, l'industria dell'Unione e tutte le parti interessate a tale inchiesta antidumping sono invitati a registrarsi separatamente per la presente inchiesta e a presentare le informazioni pertinenti secondo le modalità e i termini specificati nel presente avviso, indipendentemente dalle informazioni eventualmente presentate nel contesto dell'inchiesta antidumping. Ai fini della presente inchiesta non si prenderanno automaticamente in considerazione le informazioni o osservazioni presentate nel contesto dell'inchiesta antidumping; in linea di principio, per il presente procedimento le parti dovranno presentare separatamente tutte le informazioni relative alla presente inchiesta.

5.1 *Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame*

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2 *Osservazioni sulla domanda e sull'apertura dell'inchiesta*

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾.

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3 *Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni*

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi sovvenzionati in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori ⁽⁷⁾ del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

⁽⁴⁾ Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

⁽⁵⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0405%2801%29>.

⁽⁶⁾ Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diverse disposizioni.

⁽⁷⁾ Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

5.3.1 Produttori del paese interessato oggetto dell'inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi e a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R770_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER

Le informazioni sull'accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2594

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.

5.3.2 Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾

Gli importatori indipendenti nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

⁽⁸⁾ Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁹⁾ I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti della presente inchiesta diversi dalla determinazione dell'interesse dell'Unione.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame, originario del paese interessato, che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2594

5.4 **Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio**

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Si invitano le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2594

5.5 *Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione*

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 31 del regolamento di base, se la proroga delle misure compensative sia contraria o no all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione.

Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2594. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione unicamente se sostenute, all'atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrino la validità.

5.6 *Parti interessate*

Per poter partecipare all'inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifesteranno e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma Tron.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina ⁽¹⁰⁾.

5.7 *Altre comunicazioni scritte*

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8 *Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta*

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

⁽¹⁰⁾ In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'E-mail: trade-service-desk@ec.europa.eu o al Tel. +32 22979797.

5.9 Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») ⁽¹¹⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («*Consultabile dalle parti interessate*»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi>

E-mail:

TRADE-R770-HRF-SUBSIDY@ec.europa.eu

TRADE-R770-HRF-INJURY@ec.europa.eu

6. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7. Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

⁽¹¹⁾ Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo SMC). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull'ulteriore divulgazione finale.

8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un'ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere richiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

10. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>

12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

13. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Versione sensibile |
| <input type="checkbox"/> | Versione consultabile dalle parti interessate
(barrare la casella corrispondente) |

**RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTISOVVENZIONI APPLICABILI
ALLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI PIATTI LAMINATI A CALDO DI FERRO, DI
ACCIAI NON LEGATI O DI ALTRI ACCIAI LEGATI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE
CINESE**

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura.

La versione sensibile e la versione consultabile dalle parti interessate devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società	
Indirizzo	
Referente	
E-mail:	
Telefono	

2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura.

	Volume in tonnellate	Valore in EUR
Fatturato totale della propria società in EUR		
Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese		
Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)		
Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese		

3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE ⁽¹⁾

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società	Attività	Rapporto

4. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5. CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10762 – H&F / IRI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 223/04)

1. In data 24 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Hellman & Friedman Capital Partners X, L.P. e i suoi fondi paralleli («H&F», Stati Uniti),
- NPD Group, L.P., società di portafoglio controllata da Hellman & Friedman («NPD», Stati Uniti),
- Information Resources, Inc. («IRI», Stati Uniti).

H&F acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo indiretto di IRI mediante un accordo di concentrazione di IRI con NPD.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- H&F: impresa di private equity,
- NPD: società di ricerche di mercato,
- IRI: società di ricerche di mercato che fornisce informazioni e analisi di mercato a livello di consumatori, acquirenti e mercati al dettaglio, concentrandosi sui beni di consumo imballati.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10762 - H&F / IRI

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10664 – XLCEE / DEROT / BLACK RED WHITE)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 223/05)

1. In data 25 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- XLCEE-Holding GmbH («XLCEE», Austria), appartenente al gruppo XXXLutz («XXXLutz», Austria),
- Derot Fund S.À R.L. («Derot», Lussemburgo), controllata dal sig. Formela,
- BLACK RED WHITE S.A. («BRW», Polonia), controllata da Derot.

XLCEE e Derot acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di BRW.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- XLCEE: holding di investimento del gruppo XXXLutz. L'attività principale di XXXLutz consiste nella gestione di negozi fisici e online per la vendita al dettaglio di mobili, articoli da arredamento e articoli per la casa in Europa,
- Derot: holding d'investimento controllata dal sig. Formela. Il sig. Formela controlla anche BRW Trading Company (Bielorussia), società che gestisce quattro negozi al dettaglio di mobili, articoli di arredamento e articoli per la casa in Bielorussia,
- BRW: impresa di produzione e vendita al dettaglio di mobili che fabbrica mobili e gestisce negozi fisici di vendita al dettaglio di mobili, articoli da arredamento e articoli per la casa, principalmente in Polonia e, in misura minore, in Slovacchia e Bielorussia.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10664 – XLCEE / DEROT / BLACK RED WHITE

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10575 – BOUYGUES / EQUANS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 223/06)

1. In data 30 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Bouygues S.A. («Bouygues», Francia),
- Equans S.A.S. («Equans», Francia).

Bouygues acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di Equans.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bouygues è una holding di un gruppo industriale diversificato che opera nei settori dell'edilizia, della costruzione e della manutenzione delle infrastrutture di trasporto, dello sviluppo immobiliare, dei media e delle telecomunicazioni. Bouygues fornisce anche servizi di ingegneria elettrica tramite Colas Rail, una controllata al 100 % di Colas. Colas Rail fornisce servizi di ingegneria elettrica per le infrastrutture ferroviarie, tra cui l'elettrificazione ferroviaria (installazione e manutenzione di catenarie e linee di contatto aeree) e il segnalamento ferroviario.
- Equans è un'impresa che opera a livello mondiale nel settore dei servizi multitecnici. Le attività di Equans riguardano in particolare i servizi ingegneristici relativi a sistemi elettrici e meccanici e sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata, soluzioni di raffreddamento, gestione delle strutture, digitalizzazione e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Equans fornisce inoltre servizi di elettrificazione ferroviaria (installazione e manutenzione di catenarie e linee di contatto aeree) attraverso Powerlines, Ineo SCLE Ferroviaire e Fabricom.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10575 – BOUYGUES / EQUANS

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2022/C 223/07)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati e-Ambrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«Aceite Campo de Calatrava»

N. UE: PDO-ES-0642-AM01 – 10.1.2022

DOP (X) IGP ()

1. **Nome**

«Aceite Campo de Calatrava»

2. **Stato membro**

Spagna

3. **Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. *Tipo di prodotto*

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2. *Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1*

Olio extra vergine di oliva ottenuto dai frutti dell'olivo (*Olea europea* L.) delle varietà Cornicabra o Picual, frante singolarmente o insieme, con Arbosana, Hojiblanca, Arbequina, Koroneiki e Lecciana come possibili varietà secondarie in una proporzione non superiore al 15 %, mediante processi meccanici o altri processi fisici che non ne provochino l'alterazione e ne salvaguardino il sapore, l'aroma e le caratteristiche dei frutti da cui è prodotto.

Le olive sono raccolte direttamente dall'albero quando il grado di maturazione è compreso tra 3 e 6.

Parametri massimi ammessi per l'olio extra vergine di oliva con denominazione di origine «Aceite Campo de Calatrava»:

tenore minimo di acido oleico: 70 %;

acidità: pari o inferiore a 0,5 °;

⁽¹⁾ GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17.

indice di perossido: pari o inferiore a 15 meq O₂/kg;

K232: massimo 2;

K270: pari o inferiore a 0,15 °.

Valutazione organolettica:

mediana del difetto: Md = 0;

mediana del fruttato: Mf > 3.

Dal punto di vista organolettico gli oli esprimono il contributo di ciascuna delle varietà utilizzata e offrono profili sensoriali con aroma fruttato complesso e intensità chiaramente percepibile. Di conseguenza il valore del fruttato degli oli Campo de Calatrava deve avere un'intensità minima di 3 punti. Le sensazioni in bocca di amaro e piccante devono essere percepibili ed equilibrate, la loro intensità varia da 3 a 6 e non si discosta di oltre 2 punti dal valore del fruttato.

L'olio extra vergine di oliva prodotto nella regione di Campo de Calatrava ha un marcato gusto fruttato verde di olive e di altra frutta fresca. Questi descrittori positivi devono essere sempre presenti.

Il tenore di acido grasso oleico degli oli Campo de Calatrava è pari al 79,64 %, rispetto ad altre zone produttrici in cui gli oli presentano valori compresi tra il 56,9 % e il 78,4 % (Uceda, *El cultivo del olivo* [olivicoltura]). Il valore minimo ammesso è del 70 %.

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale)

—

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

—

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

Al fine di mantenere le caratteristiche tipiche del prodotto in tutte le fasi e di garantire la qualità degli oli tutelati dalla denominazione, il procedimento di confezionamento deve avvenire all'interno della zona geografica delimitata. In tal modo gli organismi di controllo hanno il controllo totale della produzione e la manipolazione finale del prodotto è affidata a produttori esperti della zona, che conoscono molto bene il modo in cui gli oli reagiscono ai trattamenti specifici del confezionamento, come i tempi e le modalità di decantazione, i processi e i materiali di filtraggio (tele di materiale tessile, fibre, carta, cellulosa, terra filtrante, perlite e terra di diatomee), le temperature di confezionamento, la reazione al freddo e all'immagazzinamento. L'obiettivo ultimo è preservare le caratteristiche tipiche del prodotto. Un filtraggio corretto garantisce che il prodotto sia presentato adeguatamente per la vendita ai consumatori e che le condizioni di conservazione rimangano ottimali. Il filtraggio elimina i residui solidi disciolti e l'umidità che darebbero altrimenti luogo a un uso culinario scorretto dell'olio e alla presenza di sedimenti, con conseguente fermentazione anaerobica dei glucidi e delle sostanze proteiche.

Gli impianti di confezionamento devono essere dotati di sistemi distinti in modo che gli oli tutelati dalla DOP siano confezionati separatamente dagli altri.

Dovranno pertanto disporre di sistemi omologati di misurazione dell'olio.

Il confezionamento deve essere effettuato utilizzando recipienti di vetro, PET, metallo rivestito, brik o ceramica vetrificata.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

Oltre al nome commerciale, l'etichettatura apposta sui contenitori dell'olio deve recare il logo della denominazione protetta e la menzione «Denominación de Origen Protegida (o DOP) Aceite Campo de Calatrava [Denominazione di origine protetta (o DOP) «Aceite Campo de Calatrava»].

I recipienti utilizzati per la commercializzazione dell'olio protetto devono riportare un'etichetta e una controetichetta, recanti la denominazione di origine protetta. Le controetichette devono essere numerate, fornite e controllate dall'organismo di controllo, in modo da garantire che non possano essere riutilizzate. Il numero di etichette numerate che l'organismo di controllo distribuisce ai produttori di olio è limitato al quantitativo di olio d'oliva certificato e notificato per il confezionamento.

L'etichettatura deve essere conforme alla normativa generale in materia.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona di produzione, di elaborazione e di confezionamento è situata nella parte meridionale della Castilla-La Mancha e occupa la zona centrale della provincia di Ciudad Real, formando un'unità morfologica, geografica e storica assolutamente omogenea. Ne fanno parte i comuni di Aldea del Rey, Almagro, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos e Villar del Pozo.

5. **Legame con la zona geografica**

5.1. *Specificità della zona geografica*

Campo de Calatrava si trova nella parte meridionale dell'altopiano centrale della penisola iberica con un'altitudine media superiore a 600 m.

L'alta pressione frequente e l'effetto continentale hanno un forte impatto sul clima. Mentre gli anticicloni che si formano d'inverno causano temperature molto basse, lo stesso fenomeno in estate porta a temperature molto elevate.

Le precipitazioni non sono particolarmente abbondanti a causa della posizione marginale della zona rispetto al percorso dei fronti e delle depressioni provenienti dal sud-ovest o dallo stretto di Gibilterra (che portano la maggior parte delle precipitazioni). Nella regione di Campo de Calatrava queste raggiungono di rado 500 mm.

Il suolo, di profondità media, è basico.

I materiali vulcanici della zona sono basici e questo aspetto edafico costituisce un ulteriore elemento di differenziazione rispetto alle altre zone di produzione e influenza anche le caratteristiche di determinati oli.

Grazie al colore scuro dei terreni della regione di Campo de Calatrava questi assorbono in maggior misura le radiazioni solari e presentano quindi una temperatura più elevata. Pertanto da un punto di vista agronomico i suoli favoriscono lo sviluppo precoce degli olivi.

5.2. *Specificità del prodotto*

Le caratteristiche dell'olio «Aceite Campo de Calatrava» sono le seguenti:

- almeno l'85 % dell'olio deve provenire dalle varietà Cornicabra e/o Picual e, ove possibile, il restante 15 % dalle varietà Arbosana, Hojiblanca, Arbequina, Koroneiki e Lecciana;
- elevato tenore di acido oleico, che per questi tipi di olio ha un valore minimo del 70 %;
- valore del fruttato superiore a 3, con presenza obbligatoria almeno dei descrittori verde di olive e altra frutta fresca;
- il profilo sensoriale deve essere rotondo con un marcato gusto amaro e piccante con un'intensità che varia da 3 a 6 e non si discosta di oltre 2 punti dal valore dell'aroma fruttato;
- quest'olio si distingue dagli altri oli a denominazione di origine protetta in quanto è l'unico ottenuto principalmente dalle varietà Cornicabra e/o Picual.

5.3. *Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)*

Il suolo calcareo di profondità media, i materiali vulcanici, il basso livello idrico unito a precipitazioni limitate, le estati calde, i lunghi periodi di gelo durante l'inverno e un suolo precoce dal punto di vista agronomico danno vita a un ecosistema quasi arido che nei secoli ha mantenuto, tramite la selezione naturale, le varietà Cornicabra e Picual. Queste varietà si sono perfettamente adattate all'ambiente e assicurano un prodotto finale con caratteristiche specifiche che lo differenziano da prodotti di altre regioni di olivicoltura. Queste condizioni pedoclimatiche sono all'origine di una concentrazione più elevata di acido grasso oleico (Civantos, 1999), che presenta un valore minimo del 70 % e consente di produrre oli con una maggiore stabilità ossidativa.

I suoli secchi e basici e la scarsa pluviometria conferiscono all'olio Campo de Calatrava profili sensoriali fruttati, con un gusto verde di olive e di altra frutta fresca pari ad almeno 3 punti.

Lo stress idrico dovuto alle scarse precipitazioni nella fase di maturazione dei frutti genera percepibili ed equilibrate sensazioni gustative di amaro e piccante, di intensità variabile da 3 a 6, che non si discostano di oltre 2 punti dal valore del fruttato.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/PC_AM01_AceiteCC.pdf

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento (UE) N. 1151/2012

(2022/C 223/08)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«Chorizo Riojano»

N. UE: PGI-ES-0654-AM01 — 27.10.2021

DOP () IGP (X)

1. **Nome**

«Chorizo Riojano»

2. **Stato membro o paese terzo**

Spagna

3. **Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**

3.1. *Tipo di prodotto*

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

3.2. *Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1*

Il «Chorizo Riojano» è una salsiccia a forma di ferro di cavallo priva di additivi, di categoria extra, prodotta nella comunità autonoma di La Rioja. Presenta le caratteristiche elencate di seguito.

3.3. *Caratteristiche morfologiche*

I chorizo IGP hanno forma a ferro di cavallo e sono più o meno cilindrici, con un diametro di 30-40 mm e un peso minimo di 200 grammi. La consistenza è solida e compatta e l'aspetto generalmente rugoso. Cedono facilmente al taglio e l'impasto è ben amalgamato. Non presentano colorazioni anormali e vi è una netta differenziazione tra i pezzetti di carne e quelli di grasso.

Caratteristiche fisico-chimiche

Umidità	massimo 45 %
Rapporto collagene/proteine	massimo 14 %
Percentuale di grassi su estratto secco	massimo 57,0 %
Nitrati espressi in NaNO ₃	massimo 100 ppm
Nitriti espressi in NaNO ₂	massimo 20 ppm
Fosfati totali, espressi in P ₂ O ₅	massimo 7 500 ppm

(contenuto naturale di carne di maiale, senza fosfati aggiunti)

⁽¹⁾ GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17.

Caratteristiche organolettiche

L'aroma - in cui prevale la paprica accompagnata da note di aglio - è equilibrato, intenso e persistente, senza odori rancidi o acri. Il gusto è intenso e persistente, con un buon equilibrio tra magro e grasso. L'acidità è minima e sono assenti sapori rancidi o anormali. I chorizo preparati con paprica forte sono piccanti. I chorizo hanno struttura equilibrata che presenta buona coesione, buona masticabilità e debole gommosità.

Materie prime

Carne di maiale e grasso particolarmente adatti alla stagionatura, compresa carne di maiale magra di suino maschio castrato o di scrofa, priva di tessuto connettivo, e pancetta senza cotenna o pezzi magri di *lardeo* [il nome dei ritagli di carne di maiale usati per confezionare prodotti stagionati] con aggiunta di sale fino secco, paprica di categoria extra e aglio naturale fresco e pelato, il tutto insaccato in budelli naturali di suino.

Il grasso di maiale aggiunto all'impasto deve essere compatto. Per questo prodotto non si può utilizzare il grasso addominale molle e burroso che, una volta tagliato a dadini, diventerebbe viscoso, per cui i chorizo trasuderebbero grasso durante il processo di stufatura. La quantità di grasso aggiunta deve essere limitata, e non può in alcun caso superare il 57 % su estratto secco. Questo è uno degli elementi fondamentali che contraddistinguono il «Chorizo Riojano» dagli altri che subiscono un repentino cambiamento del pH, il che ne rende difficile la corretta stagionatura e la successiva conservazione.

3.4. *Mangimi e materie prime*

—

3.5. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Preparazione delle materie prime

Gli impianti di trasformazione delle carni che producono il «Chorizo Riojano» devono essere in grado di ricevere in maniera adeguata le carcasse e/o i pezzi di carne e di trattarli correttamente, evitando sempre che il loro pH diminuisca o che le carni subiscano alterazioni dal punto di vista del colore e/o della consistenza. Alla consegna la carcassa o il pezzo di carne sono sottoposti a esami ed analisi, per verificare che non si siano deteriorati.

Le operazioni di spezzatura, disosso e taglio devono essere effettuate nel minor tempo possibile evitando l'accumularsi di carne sui luoghi di tali operazioni.

Il locale di manipolazione della carne dovrà essere climatizzato a una temperatura non superiore a 12 °C.

Refrigerazione delle carni e dei grassi prima della macinazione

I locali in cui si conservano le carcasse refrigerate devono disporre di sistemi di sospensione che impediscono il contatto delle carcasse tra loro.

Macinazione delle carni e dei grassi nelle dimensioni necessarie a seconda dei prodotti da realizzare

L'elaborazione del «Chorizo Riojano» deve avvenire separatamente, sia dal punto di vista fisico che temporale, da quella di tutti gli altri prodotti, compresi i chorizo di categorie diverse.

La carne pronta per la trasformazione deve essere matura e acidificata, non congelata; deve presentare un pH inferiore a 6,3, in modo da poter essere facilmente stagionata e da garantire la perfetta asciugatura dell'impasto all'interno della salsiccia.

Altrettanto importante è che la carne non sia umida; a tal fine si può eventualmente far defluire il succo dai pezzi di carne.

Quando la carne e il grasso sono pronti, si passa alla fase seguente, in cui si effettua più o meno finemente la macinazione e il taglio a dadini. Il taglio della carne e del grasso deve essere netto in modo da ridurre al minimo i danni causati alle catene proteiche e alle cellule adipose nonché favorire una adeguata aderenza fra i pezzetti di carne e grasso così tagliati, una buona asciugatura e, infine, ottenere l'aspetto e il colore al taglio caratteristici di questo chorizo.

Tutti i locali destinati alla produzione devono essere climatizzati e presentare condizioni di umidità relativa, circolazione e ricambio di aria conformi alle norme tecnologiche, igieniche e sanitarie.

Aggiunta di sale, altri condimenti e spezie

Dopo la macinatura alla carne e al grasso si aggiungono sale fino secco, aglio fresco pelato, paprica di categoria extra, e pepe di Cayenna per il chorizo piccante.

Miscelatura ed impastatura degli ingredienti

Dopo aver macinato le materie prime ed avervi aggiunto gli altri ingredienti, si procede a mescolarli cercando di eliminare eventuali bolle d'aria per favorire l'amalgamarsi di tutti gli ingredienti ed evitare che il chorizo si sbricioli al taglio.

La fase successiva, ossia l'impastatura in un recipiente sottovuoto, è essenziale per far sì che il macinato si intrida sufficientemente dei condimenti.

Riposo e raffreddamento dell'impasto

Una volta effettuate le operazioni di macinatura, miscelatura e impastatura si lascia obbligatoriamente riposare l'impasto per 12-24 ore, prima di passare alla fase dell'insaccamento.

Gli impianti di refrigerazione adoperati allo scopo devono essere separati dagli altri e mantenuti ad una temperatura compresa fra 0 e 6 °C.

Insaccamento in budelli naturali di suino

Quando l'impasto è pronto, si passa alla fase dell'insaccamento in budelli naturali di suino. Le clip di chiusura devono essere lisce e non eccessivamente lunghe per evitare il riscaldamento. Per la stessa ragione è opportuno inserire l'impasto nel budello con una pressione tale da evitare che rimangano delle cavità all'interno della salsiccia; ciò potrebbe infatti provocare decolorazione dell'amalgama o muffa.

I budelli naturali devono essere perfettamente puliti ed esenti da qualsiasi deterioramento, lesione o traccia di malattia che li rendano inadatti al consumo umano.

I budelli devono essere previamente lavati in modo che acquistino maggiore elasticità e aderiscano all'impasto senza staccarsene né formare pieghe.

Legatura

Dopo aver riempito il budello con l'impasto di carne, lo si chiude con uno spago di cotone bianco (o rosso nel caso del chorizo piccante).

Stufatura per un periodo di tempo più o meno lungo

Nella fase di stufatura è necessario appendere i chorizo in locali aerati e mantenuti a una temperatura pari o inferiore a 16 °C, con tasso di umidità relativo e ventilazione adeguati affinché il prodotto si asciughi gradualmente ed acquisti la consistenza, l'aroma, il colore e il gusto caratteristici; la temperatura può arrivare a 20 °C se la stufatura è effettuata in un *secadero natural* (un locale progettato per sfruttare le condizioni ambientali naturali ai fini della stagionatura).

L'uso di locali speciali, in cui le condizioni di stufatura (temperatura, umidità relativa e ventilazione) si possano regolare automaticamente al livello desiderato, è consentito allo scopo di controllarle e impedirne le variazioni.

I locali devono essere dotati di uno spazio visibile e accessibile, nonché di apparecchiature di controllo atte a verificare la temperatura e il tasso di umidità, oltre all'evoluzione del prodotto, in qualsiasi momento del processo di fermentazione o stufatura.

Stagionatura in locali climatizzati o in ambienti naturali

Una volta concluso il processo di stufatura i chorizo vengono portati, per la fase post-stufatura e la stagionatura, nei locali di sospensione o stagionatura, nei quali devono rimanere sino alla fine di questa fase conclusiva, in cui continuano i processi microbici ed enzimatici della stufatura che consentono di ottenere la stabilizzazione del colore e dell'aroma del chorizo. Il tempo di stagionatura del «Chorizo Riojano» varia in funzione della lunghezza e/o del diametro. Devono essere scartati i chorizo sui quali si sono formate pieghe o bolle d'aria, o che presentano qualsiasi altro tipo di difetto.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

—

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il prodotto deve essere munito di un'etichetta di certificazione rilasciata dal Consejo Regulador, in cui figura la dicitura *Indicación Geográfica Protegida* [indicazione geografica protetta] «Chorizo Riojano» nonché il logo del prodotto. L'etichetta di certificazione deve essere apposta nell'impianto di produzione registrato, secondo modalità tali da impedirne il riutilizzo.

Gli impianti di trasformazione autorizzati a produrre il «Chorizo Riojano» IGP devono essere iscritti nei registri pertinenti e sono i principali responsabili del rispetto di tutte le norme stabilite per il prodotto.

Il Consejo Regulador è incaricato di aggiornare costantemente il registro.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona in cui il prodotto è preparato, sottoposto a stufatura, stagionato ed etichettato è la comunità autonoma di La Rioja.

5. Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Fattori naturali: nella zona geografica delimitata convergono tre diversi tipi di clima. Questa combinazione climatica fa della regione di La Rioja il luogo ideale per la stufatura e la stagionatura naturali del chorizo, che in tal modo può compiere correttamente il processo di graduale trasformazione fisica e chimica così da migliorare il tipico aspetto al taglio, il sapore e l'aroma tanto caratteristici.

Attualmente il fattore climatico è diventato meno importante, poiché le ultime fasi del processo di produzione avvengono in locali ad atmosfera controllata, in cui è possibile regolare la ventilazione, l'umidità e la temperatura. Nel corso del processo, tuttavia, si tiene sempre conto delle condizioni meteorologiche prevalenti: il clima continua pertanto a svolgere un ruolo di grande importanza.

Fattore umano: ciò che effettivamente contraddistingue il «Chorizo Riojano» dagli altri tipi di chorizo è il metodo tradizionale di produzione, usato da tempo memorabile e che si è saputo replicare negli impianti di trasformazione delle carni che lo producono.

Specificità del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Chorizo Riojano» può essere utilizzata solo per i chorizo di categoria extra prodotti secondo il metodo tradizionale in impianti registrati in cui si effettuino controlli efficaci su ogni singola fase del processo di produzione, stufatura, stagionatura ed etichettatura, nonché sulla qualità e la manipolazione di tutte le materie prime. Soltanto i chorizo che superano tutti i controlli previsti durante l'intero processo possono essere commercializzati come «Chorizo Riojano», recando il simbolo IGP come garanzia della loro origine.

Legame causale tra la zona geografica e la qualità o la reputazione

Tradizione storica e reputazione del prodotto: tradizionalmente, sugli altipiani di La Rioja i primi freddi segnavano il momento di un'usanza annuale: l'uccisione del maiale e la preparazione, con la carne, dei chorizo in quantità sufficiente per tutto l'anno, in modo da durare fino alla vendemmia dell'autunno successivo. L'esperienza degli abitanti della regione nella preparazione e nella stufatura di questo prodotto, che è così difficile preparare e conservare adeguatamente, assumeva quindi particolare importanza. Ancor oggi queste tecniche sono comunemente impiegate in varie località isolate, in particolare nelle zone montane di La Rioja.

Nel diciannovesimo secolo si inizia per la prima volta a produrre il chorizo su scala industriale a La Rioja: compaiono le prime imprese a conduzione familiare che vendono i propri prodotti nel loro villaggio e nei dintorni. Il primo riferimento a una «fabbrica di insaccati sita a Logroño» nell'«Archivo Histórico Municipal» risale al 1890. In un documento dello stesso anno l'industriale e avvocato Julio Farias descrive la spedizione di chorizo da La Rioja a Cuba «in scatole di conserva perfettamente unte di strutto e messe a bagnomaria in modo che le salsicce possano sopportare questa temperatura senza subire alterazioni», per farli arrivare nelle migliori condizioni; aveva già redatto alcuni annunci (parla di «volantini, circolari e altre forme di pubblicità») e aveva grande fiducia nella qualità dei suoi chorizo: «[...] i prodotti americani simili saranno anche meno costosi, ma la qualità di quelli della nostra terra è infinitamente migliore, come dimostra il fatto che vengono preferiti anche dai più poveri, sebbene siano più costosi».

Un altro esempio è offerto dal libro in cui Javier Herce Galarreta raccoglie vari articoli pubblicati su *La Gaceta del Norte* nel 1979. Nel capitolo VII, dedicato al maiale, scrive: «L'importanza del maiale a La Rioja è enorme, e non soltanto consumato fresco. Prosciutti, chorizo e sanguinacci costituiscono l'elemento essenziale di una gamma di prodotti tipica di La Rioja, simili a quella di altre regioni per forma ma il cui gusto ed utilizzo sono diversi. Il nome che viene per primo alla mente è forse quello del «Chorizo Riojano»: diverso da tutti i chorizo prodotti nelle altre regioni, dolce, aromatico,

leggermente piccante, di colore vivo. L'importanza del maiale e dei suoi derivati a La Rioja risulta evidente dal moltiplicarsi degli impianti di trasformazione delle carni e produzione di insaccati nella regione: alcune località come Baños de Río Tobía, Laguna de Cameros e più recentemente Albelda de Iregua sono divenute veri e propri poli commerciali che, in termini relativi, rivestono la stessa importanza del settore viticolo e dell'industria conserviera. Grazie alle tre articolazioni della sua industria gastronomica, insaccati nell'area della Sierra, vini nella Rioja Alta e conserve nella Rioja Baja, La Rioja si può considerare la fusione di tre regioni in un unico ambiente.»

La depressione economica degli anni Trenta e l'impossibilità, per molti clienti, di pagare i conti costrinsero molte imprese alla chiusura: di esse non resta più alcuna traccia se non nei registri delle imposte societarie conservati in ogni comune. In seguito a questa riorganizzazione economica, Baños de Río Tobía è diventata il centro nevralgico di quest'industria. Si potrebbero formulare molte ipotesi sul motivo che ha spinto i discendenti dei primi industriali a fondare i propri stabilimenti nella zona, ma sembra che su tale decisione abbiano influito le favorevoli condizioni climatiche di questa località. Secondo Miguel Ángel Villoslada: «Inizialmente, le industrie si insediavano laddove il clima era favorevole, ovvero secco e freddo ma con scarse variazioni di temperatura.» Per questo a Baños [de Río Tobía] vi sono tanti stabilimenti. Ci troviamo a 500 metri sul livello del mare, proprio alle porte della catena montuosa della Sierra de la Demanda e dell'intera zona di Urbión. Si tratta di una località riparata dai venti eccessivamente freddi della Sierra de Herrera, senza brusche variazioni di temperatura o umidità.

Il tradizionale rito annuale della macellazione dei maiali e la produzione e la conservazione artigianali del chorizo sono usanze praticate ancora ma su scala minore, in quanto la produzione di chorizo e di altri prodotti a base di carne viene affidata a imprese locali che, senza dimenticare il metodo di lavorazione ancestrale, dispongono di locali e impianti progettati ad hoc, e sono quindi in grado di stagionare il prodotto anche quando le condizioni atmosferiche non sono propizie.

Baños de Río Tobía continua a vantare la massima concentrazione di impianti di trasformazione delle carni nella regione. Poiché oggi il clima incide in misura assai minore, tale concentrazione è dovuta in gran parte all'antica tradizione salumiera: «qui quasi tutti gli industriali sono imparentati fra loro dato che hanno le stesse origini». L'impianto di trasformazione delle carni con il giro d'affari più grande di La Rioja si trova ad Albelda de Iregua. Sorto nel 1960 da una macelleria locale, ha inaugurato nel 1983 il suo primo impianto industriale per la commercializzazione esclusiva di chorizo a forma di ferro di cavallo, assumendo in breve tempo una posizione leader a livello nazionale.

Importanti industrie di lavorazione delle carni di altre regioni cercano di trarre vantaggio dal prestigio del prodotto, denominando i propri chorizo come «Chorizo Riojano» benché non abbiano niente a che vedere con il prodotto che l'indicazione geografica protetta in questione intende tutelare.

Inoltre la tradizione e il prestigio grazie ai quali il «Chorizo Riojano» ha conquistato la sua invidiabile reputazione si rispecchiano anche in alcuni dei piatti più noti della nostra regione, come le *patatas con chorizo* (patate e chorizo), il *calderete* (stufato d'agnello), il *choricillo asado al sarmiento* (chorizo grigliato su tralci di vite) e i *preñaditos* (panini imbottiti di chorizo); il chorizo non può mancare inoltre in nessuno stufato di legumi.

Infine giova citare l'*Inventario Español de Productos Tradicionales* [Inventario spagnolo dei prodotti tradizionali] in cui il «Chorizo Riojano» è menzionato alle pagine 110 e 111.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Sotto la voce *Pliegos de condiciones* [Disciplinare di produzione], all'indirizzo:

<https://www.larioja.org/agricultura/es/calidad-agroalimentaria>

Publicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 223/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Bardejovský Med»/«Med z Bardejova»

N. UE: PDO-SK-02778 – 28.6.2021

DOP (X) IGP ()

1. **Nome**

«Bardejovský Med»/«Med z Bardejova»

2. **Stato membro o paese terzo**

Repubblica slovacca

3. **Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**

3.1. *Tipo di prodotto*

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.).

3.2. *Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1*

Il «Bardejovský Med»/«Med z Bardejova» comprende tre prodotti distinti:

miele di melata di abete;

miele di melata di tiglio; e

miele di melata.

Si presenta sul mercato in forma liquida o cristallizzata.

Miele di melata di abete

Caratteristiche fisico-chimiche

Tenore di acqua: non più del 18 % sulla superficie del recipiente dopo la sedimentazione.

Tenore di idrossimetilfurfurale (HMF):

per il miele non sciolto dopo la centrifugazione, non oltre 5 mg/kg;

per il miele sciolto dopo la cristallizzazione, non oltre 15 mg/kg.

Tenore di saccarosio: non superiore a 5 g/100 g.

Tenore di glucosio e fruttosio: minimo 60 %.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

Tenore di oligoelementi: superiore all'1 %.

Conducibilità elettrica: minimo 100 mS/m.

Contiene quantità molto elevate di minerali e oligoelementi.

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: limpido, da scuro a nero, con una lieve sfumatura verde dopo la cristallizzazione.
95-114 mm sulla scala Pfund.

Cristallizzazione: la cristallizzazione produce cristalli molto fini che si dissolvono rapidamente a bassa temperatura quando il miele si scioglie.

Aroma: aroma leggero, non troppo pronunciato, delicatamente dolce e viscoso.

Gusto: delicatamente dolce, dal sapore leggero, non troppo pronunciato e viscoso.

Miele di melata di tiglio

Caratteristiche fisico-chimiche

Tenore di acqua: non più del 18 % sulla superficie del recipiente dopo la sedimentazione.

Tenore di idrossimetilfurfurale (HMF):

per il miele non sciolto dopo la centrifugazione, non oltre 5 mg/kg;

per il miele sciolto dopo la cristallizzazione, non oltre 15 mg/kg.

Tenore di saccarosio: non superiore a 5 g/100 g.

Tenore di glucosio e fruttosio: minimo 60 %.

Tenore di oligoelementi: superiore all'1 %.

Conducibilità elettrica: minimo 90 mS/m.

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: limpido, da marrone scuro a nero, con una leggera sfumatura di verde dopo la cristallizzazione.
95-110 mm sulla scala Pfund.

Cristallizzazione: la cristallizzazione della melata di tiglio è relativamente rapida rispetto a quella di altre specie; i cristalli sono piuttosto grandi e assomigliano a sabbia grossolana.

Aroma: speziato con un marcato aroma di fiori di tiglio.

Gusto: leggermente speziato, con un sapore caratteristico simile al mentolo.

Miele di melata

Caratteristiche fisico-chimiche

Tenore di acqua: non più del 18 % sulla superficie del recipiente dopo la sedimentazione.

Tenore di idrossimetilfurfurale (HMF):

per il miele non sciolto dopo la centrifugazione, non oltre 5 mg/kg;

per il miele sciolto dopo la cristallizzazione, non oltre 15 mg/kg.

Tenore di saccarosio: non superiore a 5 g/100 g.

Tenore di glucosio e fruttosio: minimo 60 %.

Tenore di oligoelementi: superiore all'1 %.

Conducibilità elettrica: minimo 95 mS/m.

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore:	limpido, rosso brunastro, dal marrone al marrone scuro. 95-110 mm sulla scala Pfund.
Cristallizzazione:	rapida, con formazione di cristalli alquanto grossi.
Aroma:	leggermente speziato.
Gusto:	leggermente viscoso e speziato con un caratteristico sapore di melata.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione del «Bardejovský Med»/«Med z Bardejova», dal posizionamento delle arnie al riempimento dei barattoli, devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il «Bardejovský Med»/«Med z Bardejova» deve essere confezionato nella zona geografica delimitata di cui al punto 4, in modo da tutelare meglio l'autenticità e la qualità del prodotto e garantirne la tracciabilità e il controllo.

Questo è l'unico modo per preservarne la qualità ed evitare qualsiasi modifica delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche. Il trasporto delle merci a un luogo di destinazione nuovo comporta variazioni di temperatura e umidità, assorbimento di odori estranei, aumento del tenore di HMF e diminuzione delle diastasi. Il confezionamento del prodotto nella zona delimitata riduce il rischio di miscelazione con miele proveniente dall'esterno della zona di cui al punto 4.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

—

4. Delimitazione concisa della zona geografica

Il «Bardejovský Med»/«Med z Bardejova» è prodotto nella zona dei monti Čergov nel distretto di Bardejov, entro i confini municipali di Hertník, Šiba, Hervartov, Richvald, Kríže, Tarnov, Rokytov e Mokroluh e nelle zone della città di Bardejov indicate di seguito: Koligrund, Bardejovská zábava, Poštárka e Bardejov-Mihaľov.

5. Legame con la zona geografica

La domanda di registrazione della denominazione di origine «Bardejovský Med»/«Med z Bardejova» si basa unicamente sulla qualità e sulle caratteristiche specifiche del prodotto che derivano dai fattori naturali e umani presenti nella zona geografica.

I monti Čergov si trovano nella parte nord-orientale della Slovacchia. La catena montuosa si è formata su una base di flysch con arenaria e argilla. La superficie è ricoperta da boschi misti dominati da faggi, abeti e abeti rossi. La porzione collinare di Bardejov è caratterizzata da boschi uniformi di abeti che in una zona sono intervallati anche da tigli selvatici e faggi. La percentuale di abeti presenti nei boschi di questa zona geografica delimitata è molto elevata, stimata al 70 %. Circa 6 000 ettari della superficie boschiva sono ricoperti da abeti e le arnie sono posizionate in queste zone in siti permanenti o temporanei.

L'intera catena montuosa di Čergov si colloca nella zona climatica fredda, con temperature medie comprese tra -3 e -6 °C in inverno e tra 14 e 16 °C in estate, e un innevamento di 120-160 giorni all'anno. Nella zona la temperatura raggiunge o supera i 25 °C per 10-30 giorni all'anno. Il clima è piuttosto fresco e umido, il che crea condizioni adeguate per il ciclo di vita dell'afide verde dell'abete (*Cinara pectinatae*) della famiglia Lachnidea e per la sua proliferazione in grandi colonie. L'afide secerne la melata che rappresenta una risorsa fondamentale per la produzione del «Bardejovský Med»/«Med z Bardejova».

Gli afidi si nutrono forando i rami di abete o le foglie di altri alberi decidui o conifere e prelevandone la linfa. Il loro metabolismo non può trasformare alcuni dei componenti della linfa e pertanto la secernono sotto forma di gocce dolci che le api portano nelle proprie arnie, arricchendole di sostanze specifiche (enzimi). Le api quindi le addensano, le depositano nei favi delle arnie e ne producono miele. L'ape carnica (*Apis mellifera carnica*) è presente in questa zona da molto tempo e si è adattata alle condizioni climatiche locali e alla raccolta della melata.

Le api producono il «Bardejovský Med»/«Med z Bardejova» in arnie collocate in modo permanente negli apiari o in arnie temporanee entro i confini esatti dei comuni della zona geografica delimitata. Le arnie devono essere realizzate in materiale naturale: legno. Le api non possono essere allevate in apiari di plastica o polistirene.

Il miele è ottenuto dai favi mediante centrifugazione negli estrattori di miele. La centrifugazione si effettua quando il miele è maturo e il tenore di acqua non supera il 18 %. Il favo di covata non può essere centrifugato. Durante la stagione apicola non è consentito trattare le arnie con medicinali chimici. Il tenore di acqua del miele non può essere ridotto mediante evaporazione tecnica. Dopo la centrifugazione il miele viene filtrato attraverso vagli per eliminare le impurità (cera, api, ecc.). Dal miele possono essere eliminate solo le impurità ed è vietato aggiungervi altro. Il miele viene poi riposto in appositi contenitori oppure può essere confezionato immediatamente in barattoli di vetro destinati alla vendita finale al consumatore. Dopo la centrifugazione, se il miele è stato riposto in contenitori, può sciogliersi solo a temperature inferiori a 45 °C. L'intero processo di centrifugazione e confezionamento del miele può avere luogo esclusivamente presso un impianto designato a tal fine e riconosciuto dalla competente amministrazione veterinaria e alimentare regionale; l'impianto deve essere ubicato nel territorio delimitato.

Gli apicoltori raccolgono il miele secondo modalità tradizionali e artigianali che sono strettamente legate alla zona. L'abilità degli apicoltori locali consiste nella scelta dei siti in cui collocare gli apiari, nel modo in cui si ottiene il miele, nella sua centrifugazione e nei principi di conservazione e di decantazione del miele. Per l'affumicatore si utilizza solo vecchio legno marcio di alberi locali che produce fumo non nocivo e non irritante. Durante la stagione apicola le api non possono essere nutrite con zucchero o altri mangimi. I favi sono disopercolati in modo tradizionale per mezzo di una forca. Non è pastorizzato.

La specificità del «Bardejovský Med»/«Med z Bardejova» risiede principalmente nel fatto che sia la melata di tiglio che il miele di melata contengono anche la melata di abete, che ne influenza il colore, che va dal marrone scuro al nero; la composizione crea un sapore molto delicato. Tale qualità specifica è dovuta alla sua composizione e all'elevato tenore di flavonoidi, minerali e oligoelementi. Il miele prodotto con queste modalità è caratterizzato da una consistenza alquanto densa, sapore delicato, colore scuro e aroma intenso. Contiene quantità molto elevate di minerali e oligoelementi.

La qualità «Bardejovský Med»/«Med z Bardejova» prodotta in siti naturali puliti si è aggiudicata diversi premi in occasione di prestigiose fiere mondiali. La qualità del prodotto è stata dimostrata anche in un testo pubblicato sul quotidiano *Pravda* il 5 luglio 2016: «Ad esempio, qualche tempo fa il miele di melata di Bardejov è stato dichiarato il prodotto di riferimento del suo genere.» Un articolo del quotidiano *Nový čas* del 14 ottobre 2012 riportava il titolo: «Il miele di Bardejov è il migliore al mondo: l'apicoltore Jozef conquista l'oro.»

Il «Bardejovský Med»/«Med z Bardejova» presenta stretti legami con la sua zona di origine. Le qualità specifiche del prodotto sono legate alla zona geografica. I boschi uniformi di abeti crescono solo in un ambiente molto favorevole e pulito. Le condizioni microclimatiche, l'elevazione sul livello del mare, il clima e l'umidità della zona delimitata creano condizioni favorevoli alla riproduzione degli afidi che a loro volta influiscono sulla produzione di melata. Le arnie sono posizionate in fitti boschi di abeti.

La conducibilità elettrica del miele di melata della zona geografica delimitata è molto più elevata della normale conducibilità del miele di melata di altre zone. La conducibilità elettrica genera un elevato tenore di oligoelementi e minerali, quali magnesio, manganese, ferro, rame, cobalto, calcio, fosforo e altri. La presenza di questi minerali e oligoelementi nel sottosuolo locale in cui crescono i boschi di abeti conferisce al «Bardejovský Med»/«Med z Bardejova» le sue caratteristiche e qualità specifiche. Queste sostanze rare penetrano nei rami degli abeti attraverso l'apparato radicale e vengono poi secrete dagli afidi che si nutrono della loro linfa. Le api le trasferiscono quindi nelle arnie, dove viene prodotto il miele. Questi fattori incidono sulla composizione e sulla qualità del miele Bardejov e gli conferiscono le sue proprietà caratteristiche.

Il miele prodotto dagli abeti di questa zona vanta una lunga e ininterrotta tradizione. L'esperienza e la competenza degli apicoltori locali si riflettono nel metodo di produzione del miele. Grazie al loro elevato livello di competenza, gli apicoltori locali sono anche in grado di rispettare i numerosi requisiti imposti alla produzione del miele e di produrre miele con le caratteristiche specifiche derivanti dalla natura eccezionale di questa zona geografica.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/Specifikacia_Bardejov.pdf

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT